SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 173

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 26 luglio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 giugno 2012, n. **110**.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999. *(12G0128)* . . . . *Pag.* 1

DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. **111**.

Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi. *(12G0125)*. . . . . *Pag.* 28

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2012.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e difesa dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. *(12A08305)*. . . . . *Pag.* 32

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 20 luglio 2012.

Modalità di individuazione del maggior gettito da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 2, comma 36 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 48, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. *(12A08421)* . . . . *Pag.* 32

Ministero della salute

DECRETO 9 luglio 2012.

Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. *(12A08194)* . . . . *Pag.* 36

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 18 maggio 2012.

Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione della direttiva 2012/7/UE della Commissione del 2 marzo 2012 che modifica l'allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico. *(12A08302)* . . . . . *Pag.* 43

DECRETO 11 giugno 2012.

Scioglimento di 138 società cooperative senza nomina di commissario liquidatore. *(12A08306)* . *Pag.* 44

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia del territorio

PROVVEDIMENTO 20 luglio 2012.

Estensione a tutto il territorio nazionale del regime transitorio di facoltatività della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al Conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463. *(12A08420)* . . . . *Pag.* 49

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 11 luglio 2012.

Elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determinazione n. 974). *(12A08249)* . . . *Pag.* 55

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 30 aprile 2012.

Aeroporto di Catania - Contratto di programma ENAC-SAC 2012-2015. (Deliberazione n. 59/2012). *(12A08422)* . . . . *Pag.* 57

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pescara

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi *(12A08307)*. . . . . *Pag.* 61

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Mantenimento, sospensioni e revoche della individuazione di associazioni di protezione ambientale, ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i. *(12A08308)* . . . . *Pag.* 61

Ministero dell'interno

Soppressione della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, in Nocera Umbra *(12A08246)* . *Pag.* 65

Soppressione della Confraternita del SS. Sacramento, in Assisi *(12A08247)* . . . . *Pag.* 65

Soppressione della Fondazione di culto e di religione «Facite», in Catanzaro *(12A08248)*. . . . . *Pag.* 65

Estinzione della Confraternita di Maria SS. del Rosario, in Foligno, località Fiamenga *(12A08267)* . *Pag.* 65

Estinzione della Confraternita di Maria SS. del Rosario, in Foligno, loc. Rio. *(12A08268)* . . . . *Pag.* 65

Estinzione della Confraternita della Trinità in San Lorenzo, in Spello. *(12A08303)* . . . . *Pag.* 65

Soppressione della Confraternita denominata «Congregazione del Divino Amore», in Assisi. *(12A08304)* . . . . *Pag.* 65

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 331 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 24 maggio 2012. *(12A08269)* *Pag.* 65

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 334 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 24 maggio 2012. *(12A08270)* *Pag.* 65

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 332 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 24 maggio 2012. *(12A08300)* *Pag.* 65

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 333 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 24 maggio 2012. *(12A08301)* *Pag.* 66

Ministero dello sviluppo economico

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, all'Organismo ECO Certificazioni spa, in Faenza. *(12A08244)* . . . . *Pag.* 66

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, all'organismo ECO-TECH srl, in Ponte S. Giovanni. *(12A08265)* . . . . . . *Pag.* 66

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, all'organismo Safety Systems srl, in Cosenza. *(12A08266)* . . . . *Pag.* 66

Regione Toscana

Approvazione dell' ordinanza n. 71 del 2 luglio 2012 *(12A08245)*. . . . . *Pag.* 66

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 158

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 5 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.S.I. Società cooperativa a responsabilità limitata», in Imperia, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07913)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooparma Società cooperativa sociale a r.l.», in Parma, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07914)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Aisling - società cooperativa sociale - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale Onlus», in Fornovo di Taro, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07915)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuovi servizi Società cooperativa», in La Spezia, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07916)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia La Nuova a proprietà divisa», in Novara, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07917)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Libarna Assistenza - Società cooperativa sociale validamente identificabile in sigla con la denominazione Libarna Assistenza S.C.S.», in Alessandria, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07918)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fabbrica Arte Società cooperativa di beni culturali no-profit», in Barasso, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07919)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «SOL.ED.I.VA Società cooperativa sociale a r.l. - Onlus», in Gallarate, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07920)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Magma Cooperativa sociale in liquidazione», in Pesaro, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07921)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Adesso - Società cooperativa sociale di produzione e lavoro siglabile Adesso soc. coop. sociale in liquidazione», in Tribiano, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07922)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Idea 87 - Società cooperativa di lavoro», in Collesalvetti, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07923)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «MOLE Consorzio società cooperativa in liquidazione», in Torino, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07924)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop Energy Modena Società cooperativa», in Sassuolo, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07925)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Flumen Ensis C.R.S. - Società Cooperativa in liquidazione», in Ramiseto, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07926)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Sanità Copperativa Sociale in liquidazione», in Bologna, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07927)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Sociale l'Oleandro - Soc. Coop. in liquidazione», in San Benedetto del Tronto, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07928)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «CFM - Cooperativa Sociale Forestale Val Metauro Società Agricola», in Fossombrone, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07929)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop Aston Cooper», in Ferrara, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07930)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Tutelambiente Soc Coop Sociale», in Civitella del Tronto, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07931)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Evolution», in San Nicolò D'Arcidano, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07932)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cultura e Lavoro Beta Società Cooperativa Sociale», in Terni, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07933)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Victoria Società Cooperativa in liquidazione», in San Bonifacio, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07934)*

DECRETO 5 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Jubil 2000 Società Cooperativa a Responsabilità Limitata», in Treviso, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07935)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Benevento Lavoro Cooperativa Soc. a r.l.», in Benevento, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07936)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Edil Cecoro 98 - società Cooperativa in liquidazione», in San Cipriano d'Aversa, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07937)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Rosa Società Cooperativa», in Parete, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07938)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Logistica e trasporti - Società cooperativa in liquidazione», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07939)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Il Gabbiano 82», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07940)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Euromove - Società cooperativa in liquidazione», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07941)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Emmegi Trasporti a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07942)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Colibrì - Società cooperativa», in Cisterna di Latina, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07943)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gam Multiservice», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07944)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «San Fantino - Società cooperativa», in Santa Cristina d'Aspromonte, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07945)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Torre Saracena - Società cooperativa a r.l.», in Villapiana, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07946)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa agricola Santa Cristina - S.r.l.», in Santa Cristina d'Aspromonte, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07947)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa a r.l. Stella Maris», in Melito di Porto Salvo, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07948)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agri Sibar Fruit Service - Società cooperativa», in Cassano allo Ionio, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07949)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. Gramazio Soc. Coop. Sociale a r.l.», in Cosenza, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07950)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Oasi - Società cooperativa», in Cassano allo Ionio, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07951)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Ridotta Società Cooperativa», in Scala Coeli, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07952)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «La Fattoria - Società Cooperativa», in Cassano allo Ionio, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07953)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Città Pulita - Società Cooperativa - Società a r.l. in liquidazione», in Rovito, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07954)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «I Cipressi Società Cooperativa Lavoratori Cimiteriali a r.l. in liquidazione», in Napoli, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07955)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Sogni Animati - Cooperativa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07956)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Le Ginestre - Società Cooperativa Sociale», in Isola di Capo Rizzuto, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07957)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Soc. La Maiella Soc. Coop. a r.l.», in Roccamorice, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07958)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Valter'S Goup Società Cooperativa», in Montesilvano, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07959)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Eurofrutta Società Cooperativa», in San Ferdinando, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07960)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «CO.GE.T. Società Cooperativa», in Marigliano, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07961)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Oltre i Mari Piccola Soc. Coop. a r.l.», in Sant'Anastasia, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07962)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Operosa - Società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Castellammare di Stabia, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07963)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «PRO.GI.EN. 79 Società cooperativa di produzione e lavoro», in Pozzuoli, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07964)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agritodi - Società cooperativa agricola in liquidazione», in Todi, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07965)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Aerport Fiumicino 2000», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07966)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Club dei parrucchieri», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07967)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Euroitalia transport Società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07968)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.I.S. cooperativa italiana scenografie in liquidazione», in Latina, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07969)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Touring service Fra Diavolo», in Itri, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07970)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «OFF. EL.MEC. Officina elettromeccanica», in Ariccia, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07971)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Studio radio Latina Uno», in Latina, e nomina del commissario liquidatore. *(12A08069)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Super Grill & Market», in Latina, e nomina del commissario liquidatore. *(12A08070)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa forestale del Matese Piccola società cooperativa a responsabilità limitata», in Piedimonte Matese, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07972)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Futurservice», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07973)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Microdigital», in Pomezia, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07974)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Officina meccanica La Prima in liquidazione», in Pomezia, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07975)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «B.S.A.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07976)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «DIBI», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07977)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Dadanuova a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07978)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Daabus», in Latina, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07979)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Reale di Chioggia», in Chioggia, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07980)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Camera del lavoro di Senorbì cooperativa a r.l. in liquidazione», in Senorbì, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07982)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Gruppo Manufacturing», in Cagliari, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07983)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Netir», in Carbonia, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07984)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Innovatek Piccola società cooperativa a responsabilità limitata in sigla Innovatek P.S.C. a r.l. in liquidazione», in Bari, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07985)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «V.I.P. Società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Saccolongo, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07986)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Virginia 79 Società cooperativa edilizia», in Brindisi, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07987)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Soluzione lavoro in liquidazione», in Rovigo, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07988)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «RE.BY. Società cooperativa sociale», in Perugia, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07989)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Alternativa montana Cooperativa gestione territori collinari e montani Società cooperativa in liquidazione», in Allerona, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07990)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «MA.FE. Società cooperativa», in Stra, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07991)*

DECRETO 21 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Risparmio 76 Società cooperativa», in Rieti, e nomina dei commissari liquidatori. *(12A07981)*

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Emmeci a.r.l. in liquidazione», in Anzio, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07992)*

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Asia in liquidazione», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07993)*

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Grapha», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07994)*

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agri - Battisti Società Cooperativa», in Latina, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07995)*

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Soc. Maa Piccola Società Cooperativa - in liquidazione», in Frosinone, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07996)*

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Giuliani Legna Service Società Cooperativa», in Giuliano di Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07997)*

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Bonifacio», in Fiuggi, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07998)*

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Transport 2005 Soc. Coop. a r.l.», in Frosinone, e nomina del commissario liquidatore. *(12A07999)*

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «LT Frigo», in Latina Scalo, e nomina del commissario liquidatore. *(12A08000)*

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Eura 2000 - Società Cooperativa», in Fondi, e nomina del commissario liquidatore. *(12A08001)*

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ego - Piccola Società Cooperativa a r.l.», in Latina, e nomina del commissario liquidatore. *(12A08002)*

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agrimpresa Società Cooperativa in liquidazione», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(12A08003)*

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «All Services Center S.r.l. Piccola Società Cooperativa», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(12A08004)*

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pontina Società Cooperativa», in Pomezia, e nomina del commissario liquidatore. *(12A08005)*

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. M.D.M. - Cooperativa Movimentazione e Distribuzione Merci S.C. a r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore. *(12A08006)*

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Salmin Società cooperativa in liquidazione», in Palo del Colle, e nomina del commissario liquidatore. *(12A08007)*

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lavoro in Cooperativa - Società Cooperativa in Forma Abbreviata Lavor.Coop.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore. *(12A08008)*

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Ital.Co.Fac Cooperativa Italiana Facchinaggio - Società Cooperativa», in Bitonto, e nomina del commissario liquidatore. *(12A08009)*

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Intertrans-Società Cooperativa - in liquidazione», in Bari, e nomina del commissario liquidatore. *(12A08010)*

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Sociale Saturno», in Modugno, e nomina del commissario liquidatore. *(12A08011)*

DECRETO 27 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «C.A.I.M. - Centro Assistenza all'Infanzia Maltrattata - Società Cooperativa Sociale», in Bari, e nomina del commissario liquidatore. *(12A08012)*

DECRETO 28 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Sociale Nike», in Fiuggi, e nomina del commissario liquidatore. *(12A08013)*

DECRETO 28 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Fiabe' Società Cooperativa», in Poggiardo, e nomina del commissario liquidatore. *(12A08014)*

DECRETO 28 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Giocando Imparando - Soc. Coop. Sociale a r.l. in liquidazione», in Lecce, e nomina del commissario liquidatore. *(12A08015)*

DECRETO 28 giugno 2012.

Liquidazione coatta amministrativa della «Glamour Confezioni Società Cooperativa», in Supersano, e nomina del commissario liquidatore. *(12A08016)*

DECRETO 29 maggio 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Casa Nostra 81 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Roma. *(12A08017)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Società cooperativa sociale Linea Verde», in Foggia. *(12A08018)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Galeso - Soc. coop. a r.l. in liquidazione», in Taranto. *(12A08019)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «La Quercia - Vigilanza ecologica, pubblica e privata», in Lizzano. *(12A08020)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Master Service - Società cooperativa di lavoro», in Rubano. *(12A08021)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Family Transport Società cooperativa», in Nardò. *(12A08022)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Global logistic Società cooperativa», in Limena. *(12A08023)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «PU.MA. società cooperativa - in liquidazione coatta amministrativa», in Barbano Vicentino. *(12A08024)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Nord Sud Società Cooperativa a Responsabilità Limitata», in Spezzano Albanese. *(12A08025)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Sociale Cultura e Libertà - Società Cooperativa Sociale a r.l.», in Africo. *(12A08026)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Paradiso 87 Piccola Soc. Coop. Edilizia a r.l.», in Cosenza. *(12A08027)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Senza Frontiere Società Cooperativa», in Corigliano Calabro. *(12A08028)*

DECRETO 14 giugno 2012.

Sostituzione del commissario liquidatore della «Agricori», in Corigliano Calabro. *(12A08029)*

DECRETO 19 giugno 2012.

Scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore della «Edil Costruzioni Società cooperativa», in Bastia Umbra. *(12A08030)*

DECRETO 19 giugno 2012.

Scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore della «La Stella Ionica Società cooperativa», in Corigliano Calabro. *(12A08031)*

DECRETO 19 giugno 2012.

Scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore della «Valle degli Agrumi Società cooperativa», in Rosarno. *(12A08032)*

DECRETO 19 giugno 2012.

Scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore della «Pluriservices Società cooperativa», in Venezia. *(12A08033)*

DECRETO 19 giugno 2012.

Scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore della «Ager Service Società cooperativa», in Corigliano Calabro. *(12A08034)*

DECRETO 19 giugno 2012.

Scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore della «Stella Soc. coop.», in Castellarano. *(12A08035)*

DECRETO 19 giugno 2012.

Scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore della «Società cooperativa Agri Sud», in Varapodio. *(12A08036)*

DECRETO 19 giugno 2012.

Scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore della «Lombarda Servizi Società cooperativa sociale a r.l.», in Cremona. *(12A08037)*

DECRETO 19 giugno 2012.

Scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore della «Puzzle Società cooperativa», in Bergamo. *(12A08038)*

DECRETO 19 giugno 2012.

Scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore della «ONE Klinis Società cooperativa», in Prali. *(12A08039)*

DECRETO 19 giugno 2012.

Scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore della «Lambda società cooperativa», in Firenze. *(12A08040)*

DECRETO 19 giugno 2012.

Scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore della «Zerocento Società cooperativa sociale», in Novara. *(12A08041)*

DECRETO 19 giugno 2012.

Scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore della «Natura e Sapori Società agricola cooperativa», in Montechiaro D'Acqui. *(12A08042)*

DECRETO 19 giugno 2012.

Scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore della «Ipernico Società cooperativa», in Roma. *(12A08043)*

DECRETO 19 giugno 2012.

Scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore della «Cooperativa di produzione e lavoro Little world tours», in Roma. *(12A08044)*

DECRETO 19 giugno 2012.

Scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore della «Service Center società cooperativa», in Roma. *(12A08045)*

DECRETO 19 giugno 2012.

Scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore della «R.A.M. Multiservice - Società cooperativa», in Velletri. *(12A08046)*

DECRETO 19 giugno 2012.

Scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore della «Cooperativa servizi sicurezza Nettuno - Società cooperativa», in Roma. *(12A08047)*

DECRETO 19 giugno 2012.

Scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore della «S.A.N.A. - Società cooperativa sociale», in Cisterna di Latina. *(12A08048)*

DECRETO 19 giugno 2012.

Scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore della «Nuova speranza Società cooperativa a r.l.», in Marano di Napoli. *(12A08049)*

DECRETO 19 giugno 2012.

Scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore della «G.S.M. Trasporti - Società cooperativa di produzione e lavoro», in Quarto. *(12A08050)*

DECRETO 19 giugno 2012.

Scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore della «Città e salute ligure - Cooperativa sociale di solidarietà», in Borghetto Santo Spirito. *(12A08051)*

DECRETO 19 giugno 2012.

Scioglimento d'ufficio con nomina di commissario liquidatore della «3 Diamanti Società cooperativa», in Aprilia. *(12A08052)*

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 28 giugno 2012, n. **110**.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, di seguito denominata «Convenzione», a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 32 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Autorità centrale

1. In relazione alle norme contenute nel capitolo IV della Convenzione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 29 della Convenzione, è autorità centrale il Ministro della giustizia.

Art. 4.

Clausola di invarianza

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 giugno 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

CRIMINAL LAW CONVENTION ON CORRUPTION

CONVENTION PÉNALE SUR LA CORRUPTION

Strasbourg, 27.I.1999

European Treaty Series
Série des traités européens / 173

Préambule

Les Etats membres du Conseil de l'Europe et les autres Etats signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres ;

Reconnaissant l'importance de renforcer la coopération avec les autres Etats signataires de la présente Convention ;

Convaincus de la nécessité de poursuivre, en tant que priorité, une politique pénale commune tendant à la protection de la société contre la corruption, y compris par l'adoption d'une législation appropriée et des mesures préventives adéquates ;

Soulignant que la corruption constitue une menace pour la prééminence du droit, la démocratie et les droits de l'homme, sape les principes de bonne administration, d'équité et de justice sociale, fausse la concurrence, entrave le développement économique et met en danger la stabilité des institutions démocratiques et les fondements moraux de la société ;

Convaincus que l'efficacité de la lutte contre la corruption passe par une coopération internationale pénale intensifiée, rapide et adaptée en matière pénale ;

Se félicitant des développements récents qui contribuent à améliorer la prise de conscience et la coopération au niveau international dans la lutte contre la corruption, y compris des actions menées par les Nations Unies, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce, l'Organisation des Etats américains, l'OCDE et l'Union européenne ;

Eu égard au Programme d'action contre la corruption, adopté par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe en novembre 1996, à la suite des recommandations de la 19e Conférence des ministres européens de la Justice (La Valette, 1994) ;

Rappelant dans ce contexte l'importance de la participation des Etats non membres aux activités du Conseil de l'Europe contre la corruption et se félicitant de leur contribution précieuse à la mise en œuvre du Programme d'action contre la corruption ;

Rappelant en outre que la Résolution n° 1 adoptée par les ministres européens de la Justice lors de leur 21e Conférence (Prague, 1997) appelle à la mise en œuvre rapide du Programme d'action contre la corruption et recommande, en particulier, l'élaboration d'une convention pénale sur la corruption prévoyant l'incrimination coordonnée des infractions de corruption, une coopération renforcée dans la poursuite de telles infractions et un mécanisme de suivi efficace ouvert aux Etats membres et aux Etats non membres sur un pied d'égalité ;

Gardant à l'esprit que les chefs d'Etat et de gouvernement du Conseil de l'Europe ont décidé, lors de leur Deuxième Sommet qui s'est tenu à Strasbourg les 10 et 11 octobre 1997, de

rechercher des réponses communes aux défis posés par l'extension de la corruption et ont adopté un Plan d'action qui, visant à promouvoir la coopération dans la lutte contre la corruption, y compris ses liens avec le crime organisé et le blanchiment de l'argent, charge le Comité des Ministres notamment de conclure rapidement les travaux d'élaboration d'instruments juridiques internationaux, conformément au Programme d'action contre la corruption ;

Considérant de surcroît que la Résolution (97) 24 portant les 20 principes directeurs pour la lutte contre la corruption, adoptée le 6 novembre 1997 par le Comité des Ministres à l'occasion de sa 101e Session, souligne la nécessité de conclure rapidement l'élaboration d'instruments juridiques internationaux, en exécution du Programme d'action contre la corruption ;

Eu égard à l'adoption lors de la 102e Session du Comité des Ministres, le 4 mai 1998, de la Résolution (98) 7 portant autorisation de créer l'Accord partiel élargi établissant le « Groupe d'Etats contre la Corruption – GRECO », institution qui a pour objet d'améliorer la capacité de ses membres à lutter contre la corruption en veillant à la mise en œuvre de leurs engagements dans ce domaine,

Sont convenus de ce qui suit :

Chapitre I – Terminologie

Article 1 – Terminologie

Aux fins de la présente Convention :

a l'expression « agent public » est interprétée par référence à la définition de « fonctionnaire », « officier public », « maire », « ministre » ou « juge » dans le droit national de l'Etat dans lequel la personne en question exerce cette fonction et telle qu'elle est appliquée dans son droit pénal ;

b le terme « juge » qui figure à l'alinéa a ci-dessus comprend les membres du ministère public et les personnes exerçant des fonctions judiciaires ;

c dans le cas de poursuites impliquant un agent public d'un autre Etat, l'Etat qui poursuit ne peut appliquer la définition d'agent public que dans la mesure où cette définition est compatible avec son droit national ;

d « personne morale » s'entend de toute entité ayant ce statut en vertu du droit national applicable, exception faite des Etats ou des autres entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Chapitre II – Mesures à prendre au niveau national

Article 2 – Corruption active d'agents publics nationaux

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, d'offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à l'un de ses agents publics, pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre, afin qu'il accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions.

Article 3 – Corruption passive d'agents publics nationaux

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis

intentionnellement, le fait pour un de ses agents publics de solliciter ou de recevoir, directement ou indirectement, tout avantage indu pour lui-même ou quelqu'un d'autre ou d'en accepter l'offre ou la promesse afin d'accomplir ou de s'abstenir d'accomplir un acte dans l'exercice de ses fonctions.

Article 4 – Corruption de membres d'assemblées publiques nationales

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 2 et 3 lorsqu'ils impliquent toute personne membre d'une quelconque assemblée publique nationale exerçant des pouvoirs législatifs ou administratifs.

Article 5 – Corruption d'agents publics étrangers

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 2 et 3 lorsqu'ils impliquent un agent public de tout autre Etat.

Article 6 – Corruption de membres d'assemblées publiques étrangères

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés aux articles 2 et 3 lorsqu'ils impliquent toute personne membre d'une quelconque assemblée publique exerçant des pouvoirs législatifs ou administratifs de tout autre Etat.

Article 7 – Corruption active dans le secteur privé

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, dans le cadre d'une activité commerciale, le fait de promettre, d'offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à toute personne qui dirige ou travaille pour une entité du secteur privé, pour elle-même ou pour quelqu'un d'autre, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses devoirs.

Article 8 – Corruption passive dans le secteur privé

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, dans le cadre d'une activité commerciale, le fait pour toute personne qui dirige ou travaille pour une entité du secteur privé de solliciter ou de recevoir, directement ou par l'intermédiaire de tiers, un avantage indu ou d'en accepter l'offre ou la promesse, pour elle-même ou pour quelqu'un d'autre, afin qu'elle accomplisse ou s'abstienne d'accomplir un acte en violation de ses devoirs.

Article 9 – Corruption de fonctionnaires internationaux

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 lorsqu'ils impliquent toute personne qui a la qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, au sens du statut des agents, de toute organisation publique internationale ou supranationale dont la Partie est membre, ainsi que toute personne, qu'elle soit détachée ou non auprès d'une telle organisation, qui exerce des fonctions correspondant à celles desdits fonctionnaires ou agents.

Article 10 – Corruption de membres d'assemblées parlementaires internationales

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes visés à l'article 4 lorsqu'ils impliquent toute personne membre d'une assemblée parlementaire d'une organisation internationale ou supranationale dont la Partie est membre.

Article 11 – Corruption de juges et d'agents de cours internationales

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés aux articles 2 et 3 lorsqu'ils impliquent toute personne exerçant des fonctions judiciaires au sein d'une cour internationale dont la compétence est acceptée par la Partie ou tout fonctionnaire au greffe d'une telle cour.

Article 12 – Trafic d'influence

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement, le fait de proposer, d'offrir ou de donner, directement ou indirectement, tout avantage indu à titre de rémunération à quiconque affirme ou confirme être capable d'exercer une influence sur la prise de décision de toute personne visée aux articles 2, 4 à 6 et 9 à 11, que l'avantage indu soit pour lui-même ou pour quelqu'un d'autre, ainsi que le fait de solliciter, de recevoir ou d'en accepter l'offre ou la promesse à titre de rémunération pour ladite influence, que l'influence soit ou non exercée ou que l'influence supposée produise ou non le résultat recherché.

Article 13 – Blanchiment du produit des délits de la corruption

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, les actes mentionnés dans la Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (STE n° 141), à l'article 6, paragraphes 1 et 2, dans les conditions y prévues, lorsque l'infraction principale est constituée par l'une des infractions établies en vertu des articles 2 à 12 de la présente Convention, dans la mesure où la Partie n'a pas formulé de réserve ou de déclaration à l'égard de ces infractions ou ne considère pas ces infractions comme des infractions graves au regard de la législation relative au blanchiment de l'argent.

Article 14 – Infractions comptables

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction passible de sanctions pénales ou autres types de sanctions, conformément à son droit interne, lorsqu'ils sont commis intentionnellement, les actes ou omissions suivants, destinés à commettre, dissimuler ou déguiser des infractions visées par les articles 2 à 12, dans la mesure où la Partie n'a pas formulé de réserve ou de déclaration :

a établir ou utiliser une facture ou tout autre document ou écriture comptable qui contient des informations fausses ou incomplètes ;

b omettre de manière illicite de comptabiliser un versement.

Article 15 – Actes de participation

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour ériger en infraction pénale, conformément à son droit interne, tout acte de complicité d'une des infractions pénales établies en vertu de la présente Convention.

Article 16 – Immunité

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux dispositions de tout traité, protocole ou statut, ainsi que de leurs textes d'application, en ce qui concerne la levée de l'immunité.

Article 17 – Compétence

1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence relativement à une infraction pénale établie en vertu des articles 2 à 14 de la présente Convention, lorsque :

a l'infraction est commise en tout ou en partie sur son territoire ;

b l'auteur de l'infraction est un de ses ressortissants, un de ses agents publics ou un de ses membres d'assemblées publiques nationales ;

c l'infraction implique l'un de ses agents publics ou membres de ses assemblées publiques nationales ou toute personne visée aux articles 9 à 11, qui est en même temps un de ses ressortissants.

2 Chaque Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, préciser qu'il se réserve le droit de ne pas appliquer, ou de n'appliquer que dans des cas ou conditions spécifiques, les règles de compétence définies aux paragraphes 1 b et c du présent article ou une partie quelconque de ces paragraphes.

3 Lorsqu'une Partie a fait usage de la possibilité de réserve prévue au paragraphe 2 du présent article, elle adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour établir sa compétence relativement aux infractions pénales, établies en vertu de la présente Convention, lorsque l'auteur présumé de l'infraction est présent sur son territoire et ne peut être extradé vers une autre Partie au seul titre de sa nationalité, après une demande d'extradition.

4 La présente Convention n'exclut pas l'exercice par une Partie de toute compétence pénale établie conformément à son droit interne.

Article 18 – Responsabilité des personnes morales

1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour s'assurer que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions de corruption active, de trafic d'influence et de blanchiment de capitaux établies en vertu de la présente Convention, lorsqu'elles sont commises pour leur compte par toute personne physique, agissant soit individuellement, soit en tant que membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, sur les bases suivantes :

- un pouvoir de représentation de la personne morale ; ou
- une autorité pour prendre des décisions au nom de la personne morale ; ou

- une autorité pour exercer un contrôle au sein de la personne morale ;

ainsi que de la participation d'une telle personne physique en qualité de complice ou d'instigatrice à la commission des infractions mentionnées ci-dessus.

2 Abstraction faite des cas déjà prévus au paragraphe 1, chaque Partie prend les mesures nécessaires pour s'assurer qu'une personne morale puisse être tenue pour responsable lorsque l'absence de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne physique visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission des infractions mentionnées au paragraphe 1 pour le compte de ladite personne morale par une personne physique soumise à son autorité.

3 La responsabilité de la personne morale en vertu des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices des infractions mentionnées au paragraphe 1.

Article 19 – Sanctions et mesures

1 Compte tenu de la gravité des infractions pénales établies en vertu de la présente Convention, chaque Partie prévoit, à l'égard des infractions établies conformément aux articles 2 à 14, des sanctions et des mesures effectives, proportionnées et dissuasives incluant, lorsqu'elles sont commises par des personnes physiques, des sanctions privatives de liberté pouvant donner lieu à l'extradition.

2 Chaque Partie s'assure qu'en cas de responsabilité établie en vertu de l'article 18, paragraphes 1 et 2, les personnes morales soient passibles de sanctions efficaces, proportionnées et dissuasives de nature pénale ou non pénale, y compris des sanctions pécuniaires.

3 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour lui permettre de confisquer ou de priver autrement des instruments et des produits des infractions pénales établies en vertu de la présente Convention, ou des biens dont la valeur correspond à ces produits.

Article 20 – Autorités spécialisées

Chaque Partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour que des personnes ou des entités soient spécialisées dans la lutte contre la corruption. Elles disposeront de l'indépendance nécessaire, dans le cadre des principes fondamentaux du système juridique de la Partie, pour pouvoir exercer leurs fonctions efficacement et libres de toute pression illicite. Les Parties veillent à ce que le personnel desdites entités dispose d'une formation et des ressources financières adaptées aux fonctions qu'elles exercent.

Article 21 – Coopération entre autorités nationales

Chaque Partie adopte les mesures appropriées qui se révèlent nécessaires pour s'assurer que les autorités publiques, ainsi que tout agent public, coopèrent, en conformité avec le droit national, avec les autorités chargées des investigations et poursuites des infractions pénales :

a en informant les autorités en question, de leur propre initiative, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de considérer que l'une des infractions pénales établies en vertu des articles 2 à 14 a été commise ; ou

b en fournissant, sur demande, aux autorités en question toutes les informations nécessaires.

Article 22 – Protection des collaborateurs de justice et des témoins

Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour assurer une protection effective et appropriée :

a aux personnes qui fournissent des informations concernant des infractions pénales établies en vertu des articles 2 à 14 ou qui collaborent d'une autre manière avec les autorités chargées des investigations ou des poursuites ;

b aux témoins qui font une déposition concernant de telles infractions.

Article 23 – Mesures visant à faciliter la collecte de preuves et la confiscation des produits

1 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres, y compris celles permettant l'utilisation de techniques d'investigation spéciales conformément à la législation nationale, qui se révèlent nécessaires pour faciliter la collecte de preuves relatives aux infractions pénales établies en vertu des articles 2 à 14 et pour lui permettre d'identifier, de rechercher, de geler et de saisir les instruments et les produits de la corruption ou des biens dont la valeur correspond à ces produits, susceptibles de faire l'objet de mesures aux termes du paragraphe 3 de l'article 19 de la présente Convention.

2 Chaque Partie adopte les mesures législatives et autres qui se révèlent nécessaires pour habiliter ses tribunaux ou ses autres autorités compétentes à ordonner la communication ou la saisie de dossiers bancaires, financiers ou commerciaux afin de mettre en œuvre les mesures visées au paragraphe 1 du présent article.

3 Le secret bancaire ne constitue pas un obstacle aux mesures définies aux paragraphes 1 et 2 du présent article.

Chapitre III – Suivi de la mise en œuvre

Article 24 – Suivi

Le Groupe d'Etats contre la Corruption (GRECO) assure le suivi de la mise en œuvre de la présente Convention par les Parties.

Chapitre IV – Coopération internationale

Article 25 – Principes généraux et mesures s'appliquant à la coopération internationale

1 Les Parties coopèrent, conformément aux dispositions des instruments internationaux pertinents sur la coopération internationale en matière pénale ou aux arrangements établis sur la base des législations uniformes ou réciproques et à leur droit national, dans la mesure la plus large possible les unes avec les autres, aux fins d'investigations et de procédures concernant les infractions pénales relevant du champ d'application de la présente Convention.

2 Lorsque aucun instrument international ou arrangement parmi ceux visés au paragraphe 1 ci-dessus n'est en vigueur entre les Parties, les articles 26 à 31 du présent chapitre s'appliquent.

3 Les articles 26 à 31 du présent chapitre s'appliquent également lorsqu'ils sont plus favorables que les dispositions contenues dans les instruments internationaux ou arrangements visés au paragraphe 1 ci-dessus.

Article 26 – Entraide

1 Les Parties s'accordent l'entraide la plus large possible pour traiter sans délai des requêtes émanant des autorités qui sont habilitées, en vertu de leurs lois nationales, à enquêter sur ou à poursuivre les infractions pénales relevant du champ d'application de la présente Convention.

2 L'entraide au sens du paragraphe 1 du présent article peut être refusée si la Partie requise considère que le fait d'accéder à la demande serait de nature à porter atteinte à ses intérêts fondamentaux, à la souveraineté nationale, à la sécurité nationale ou à l'ordre public.

3 Les Parties ne sauraient invoquer le secret bancaire pour justifier leur refus de coopérer en vertu du présent chapitre. Lorsque son droit interne l'exige, une Partie peut exiger qu'une demande de coopération qui impliquerait la levée du secret bancaire soit autorisée, soit par un juge, soit par une autre autorité judiciaire, y compris le ministère public, ces autorités agissant en matière d'infractions pénales.

Article 27 – Extradition

1 Les infractions pénales relevant du champ d'application de la présente Convention sont considérées comme incluses dans tout traité d'extradition en vigueur entre les Parties en tant qu'infractions donnant lieu à l'extradition. Les Parties s'engagent à inclure ces infractions dans tout traité d'extradition qu'elles concluront en tant qu'infractions donnant lieu à l'extradition.

2 Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoit une demande d'extradition d'une Partie avec laquelle elle n'a pas conclu pareil traité, elle peut considérer la présente Convention comme base légale de l'extradition pour toutes les infractions établies conformément à la présente Convention.

3 Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions établies conformément à la présente Convention en tant qu'infractions donnant lieu à extradition.

4 L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de la Partie requise ou par les traités d'extradition applicables, y compris les motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser l'extradition.

5 Si l'extradition demandée à raison d'une infraction établie conformément à la présente Convention est refusée uniquement sur la base de la nationalité de la personne qui fait l'objet de la requête, ou parce que la Partie requise se considère compétente en l'espèce, la Partie requise soumet l'affaire à ses autorités compétentes aux fins de poursuites, sauf si d'autres dispositions ont été convenues avec la Partie requérante, et l'informe en temps opportun du résultat définitif.

Article 28 – Informations spontanées

Sans préjudice de ses propres investigations ou procédures, une Partie peut, sans demande préalable, communiquer à une autre Partie des informations factuelles lorsqu'elle considère que la divulgation desdites informations est susceptible d'aider la Partie bénéficiaire à entamer ou à effectuer des investigations ou des poursuites concernant les infractions établies en vertu de la présente Convention ou est susceptible d'entraîner une requête de cette Partie au sens du présent chapitre.

Article 29 – Autorité centrale

1 Les Parties désignent une autorité centrale ou, au besoin, plusieurs autorités centrales, chargée(s) d'envoyer les demandes formulées en vertu du présent chapitre, d'y répondre, de les exécuter ou de les transmettre aux autorités qui ont compétence pour les exécuter.

2 Chaque Partie communique au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la dénomination et l'adresse des autorités désignées en application du paragraphe 1 du présent article.

Article 30 – Correspondance directe

1 Les autorités centrales communiquent directement entre elles.

2 En cas d'urgence, les demandes d'entraide judiciaire ou communications y relatives peuvent être envoyées directement par les autorités judiciaires, y compris le ministère public, de la Partie requérante à de telles autorités de la Partie requise. En pareil cas, une copie doit être envoyée simultanément à l'autorité centrale de la Partie requise par l'intermédiaire de l'autorité centrale de la Partie requérante.

3 Toute demande ou communication formulée en application des paragraphes 1 et 2 du présent article peut être présentée par l'intermédiaire de l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol).

4 Si une demande est présentée en vertu du paragraphe 2 du présent article et si l'autorité saisie n'est pas compétente pour y donner suite, elle la transmet à l'autorité compétente de son pays et en informe directement la Partie requérante.

5 Les demandes ou communications, présentées en vertu du paragraphe 2 du présent chapitre, qui n'impliquent pas de mesures coercitives, peuvent être transmises directement par l'autorité compétente de la Partie requérante à l'autorité compétente de la Partie requise.

6 Chaque Etat peut, au moment de la signature ou du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe que, dans un souci d'efficacité, les demandes formulées en application de ce chapitre doivent être adressées à son autorité centrale.

Article 31 – Information

La Partie requise informe sans délai la Partie requérante de la suite donnée aussitôt à une demande formulée en vertu du présent chapitre et du résultat définitif de la suite donnée à la demande. La Partie requise informe également sans délai la Partie requérante de toutes circonstances rendant impossible l'exécution des mesures sollicitées ou risquant de la retarder considérablement.

Chapitre V – Dispositions finales

Article 32 – Signature et entrée en vigueur

1 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe et des Etats non membres qui ont participé à son élaboration. Ces Etats peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

a signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ; ou

Article 35 – Relations avec d'autres conventions et accords

1 La présente Convention ne porte pas atteinte aux droits et obligations découlant de conventions internationales multilatérales concernant des questions particulières.

2 Les Parties à la Convention pourront conclure entre elles des accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions réglées par la présente Convention, aux fins de compléter ou de renforcer les dispositions de celle-ci ou pour faciliter l'application des principes qu'elle consacre.

3 Lorsque deux ou plusieurs Parties ont déjà conclu un accord ou un traité sur un sujet couvert par la présente Convention, ou lorsqu'elles ont établi d'une autre manière leurs relations quant à ce sujet, elles auront la faculté d'appliquer ledit accord, traité ou arrangement au lieu de la présente Convention, dès lors qu'il facilite la coopération internationale.

Article 36 – Déclarations

Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il érigera en infraction pénale la corruption active et passive d'agents publics étrangers au sens de l'article 5, de fonctionnaires internationaux au sens de l'article 9 ou de juges et d'agents de cours internationales au sens de l'article 11, uniquement dans la mesure où l'agent public ou le juge accomplit ou s'abstient d'accomplir un acte en violation de ses devoirs officiels.

Article 37 – Réserves

1 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il n'érigera pas en infractions pénales conformément à son droit interne, en tout ou en partie, les actes visés aux articles 4, 6 à 8, 10 et 12 ou les infractions de corruption passive visées à l'article 5.

2 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il fait usage de la réserve figurant à l'article 17, paragraphe 2.

3 Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer qu'il peut refuser une demande d'entraide judiciaire en vertu de l'article 26, paragraphe 1, si la demande concerne une infraction que la Partie requise considère comme une infraction politique.

4 Un Etat ne peut pas, en application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, faire des réserves à plus de cinq des dispositions mentionnées auxdits paragraphes. Aucune autre réserve n'est admise. Les réserves de même nature relatives aux articles 4, 6 et 10 seront considérées comme une seule réserve.

Article 38 – Validité et examen des déclarations et réserves

1 Les déclarations prévues à l'article 36 et les réserves prévues à l'article 37 sont valables trois ans à compter du premier jour de l'entrée en vigueur de la Convention pour l'Etat concerné. Toutefois, ces réserves peuvent être renouvelées pour des périodes de la même durée.

2 Douze mois avant l'expiration de la déclaration ou réserve, le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe informe l'Etat concerné de cette expiration. Trois mois avant la date d'expiration,

l'Etat notifie au Secrétaire Général son intention de maintenir, de modifier ou de retirer la déclaration ou la réserve. Dans le cas contraire, le Secrétaire Général informe cet Etat que sa déclaration ou réserve est automatiquement prolongée pour une période de six mois. Si l'Etat concerné ne notifie pas sa décision de maintenir ou modifier ses réserves avant l'expiration de cette période, la ou les réserves tombent.

3 Lorsqu'une Partie formule une déclaration ou une réserve conformément aux articles 36 et 37, elle fournit, avant son renouvellement ou sur demande, des explications au GRECO quant aux motifs justifiant son maintien.

Article 39 – Amendements

1 Des amendements à la présente Convention peuvent être proposés par chaque Partie et toute proposition sera communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à chaque Etat non membre qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 33.

2 Tout amendement proposé par une Partie est communiqué au Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) qui soumet au Comité des Ministres son avis sur l'amendement proposé.

3 Le Comité des Ministres examine l'amendement proposé et l'avis soumis par le CDPC et, après consultation des Etats non membres parties à la présente Convention, peut adopter l'amendement.

4 Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformément au paragraphe 3 du présent article est transmis aux Parties pour acceptation.

5 Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur le troisième jour après que toutes les Parties auront informé le Secrétaire Général qu'elles l'ont accepté.

Article 40 – Règlement des différends

1 Le Comité européen pour les problèmes criminels du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'interprétation et de l'application de la présente Convention.

2 En cas de différend entre les Parties sur l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties s'efforceront de parvenir à un règlement du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend au Comité européen pour les problèmes criminels, à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend, ou à la Cour internationale de justice, selon un accord commun entre les Parties concernées.

Article 41 – Dénonciation

1 Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe.

2 La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.

Article 42 – Notifications

Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention :
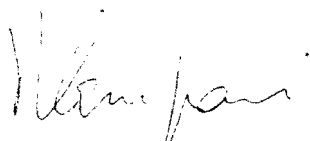
a toute signature ;

b le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ;

c toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 32 et 33 ;

d toute déclaration ou réserve en vertu de l'article 36 ou de l'article 37 ;

e tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 27 janvier 1999, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, à tout Etat non membre ayant participé à l'élaboration de la Convention et à tout Etat invité à y adhérer.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

Strasbourg, le 11 mars 1999
Pour le Secrétaire Général :

Roberto LAMPONI
Chef du Bureau des Traités

Traduzione non ufficiale

CONVENZIONE PENALE SULLA CORRUZIONE-
STRASBURGO, 27.1.1999

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati firmatari della presente Convenzione,

Considerando che lo scopo del Consiglio d'Europa è di realizzare una più stretta unione fra i suoi membri;

Riconoscendo l'importanza di rafforzare la cooperazione con gli altri Stati firmatari della presente Convenzione;

Convinti della necessità di perseguire a titolo prioritario una politica penale comune volta a proteggere la società contro la corruzione, mediante anche l'adozione di un' adeguata legislazione e di adeguate misure preventive;

Sottolineando che la corruzione rappresenta una minaccia per la preminenza del diritto, la democrazia ed i diritti dell'uomo, che mina i princìpi di corretta amministrazione, di equità e di giustizia sociale, distorce la concorrenza, ostacola lo sviluppo economico, e mette a repentaglio la stabilità delle istituzioni democratiche e le fondamenta morali della società;

Convinti che per essere efficace, la lotta contro la corruzione richiede una collaborazione internazionale in materia penale, intensificata, rapida ed adeguata;

Rallegrandosi per i recenti sviluppi che contribuiscono a migliorare la consapevolezza e la cooperazione a livello internazionale nella lotta contro la corruzione, ivi comprese le azioni condotte dalle Nazioni Unite, dalla Banca mondiale, dal Fondo monetario internazionale, dall'Organizzazione mondiale del Commercio, dall'Organizzazione degli Stati americani, dall'OCSE e dall'Unione europea;

Per quanto riguarda il Programma di azione contro la corruzione, adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa in novembre 1996, a seguito delle raccomandazioni della 19° Conferenza dei ministri europei della giustizia (Valletta , 1994);

Rammentando in questo contesto quanto sia importante la partecipazione degli Stati non membri alle attività del Consiglio d'Europa contro la corruzione, e rallegrandosi per il loro prezioso contributo alla messa in opera del Programma di azione contro la corruzione;

Ricordando inoltre che la Risoluzione n° 1 adottata dai Ministri europei della giustizia nella loro 21° Conferenza (Praga, 1997) invoca una rapida messa in opera del Programma di azione contro la corruzione e raccomanda in modo particolare l'elaborazione di una convenzione penale sulla corruzione, prevedendo l'incriminazione coordinata dei reati di corruzione, una cooperazione rafforzata nei procedimenti giudiziari contro tali reati ed un efficace sistema di vigilanza aperto agli Stati membri ed agli Stati non membri a livello di parità;

Tenendo a mente che i capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa hanno deciso, in occasione del loro Secondo Vertice svoltosi a Strasburgo il 10 ed 11 ottobre 1997, di reperire risposte comuni nei confronti delle sfide poste dall'estensione della corruzione; che hanno

adottato un Piano di azione volto a promuovere la cooperazione nella lotta contro la corruzione, anche nelle sue collusioni con la criminalità organizzata ed il riciclaggio del denaro, che incarica il Comitato dei Ministri di concludere con sollecitudine i lavori per l'elaborazione di strumenti giuridici internazionali, in conformità al Programma di azione contro la corruzione;

Considerando inoltre che la Risoluzione (97) 24 relativa ai 20 Principi Guida per la lotta contro la corruzione, adottata il 6 novembre 1997 dal Comitato dei Ministri nella sua 101° sessione, sottolinea l'esigenza di concludere rapidamente l'elaborazione di strumenti giuridici internazionali, in esecuzione del Programma di azione contro la corruzione;

Tenuto conto dell'adozione nella 102° sessione del Comitato dei Ministri, il 4 maggio 1998, della Risoluzione (98) 7 recante autorizzazione a creare l'Accordo parziale allargato sulla formazione del <<Gruppo di Stati contro la corruzione -GRECO >> finalizzato a potenziare la capacità dei suoi membri di lottare contro la corruzione, vigilando sull'attuazione dei loro impegni in questo campo,

Hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I- Terminologia

Articolo 1- Terminologia

Ai fini della presente Convenzione :

a. l'espressione << agente pubblico >> s'intende riferita alla definizione di << funzionario >>, << pubblico ufficiale>>, << sindaco>>, << ministro>> o <<giudice>> nel diritto nazionale dello Stato in cui la persona in oggetto esercita tale funzione e così come è applicata nel suo diritto penale;

b. il termine << giudice >> utilizzato nel capoverso a di cui sopra, comprende i membri del Pubblico Ministero e le persone che esercitano funzioni giudiziarie;

c. nel caso di azioni giudiziarie implicanti un agente pubblico di un altro Stato, lo Stato che esercita l'azione può applicare la definizione di agente pubblico solo in quanto detta definizione è compatibile con il suo diritto nazionale;

d. per <<persona giuridica >> s'intende qualsiasi ente avente tale statuto ai sensi del diritto nazionale applicabile, eccettuati gli Stati o altri enti pubblici nell'esercizio delle loro prerogative di potenza pubblica e le organizzazioni internazionali pubbliche.

Capitolo II- Misure da adottare a livello nazionale

Articolo 2 - Corruzione attiva di agenti pubblici nazionali.

Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, il fatto di proporre, offrire o dare, direttamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio ad uno dei suoi agenti pubblici sia per se stesso o per altra persona, affinché compia o si astenga dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 3 - Corruzione passiva di agenti pubblici nazionali

Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, il fatto per uno dei suoi agenti pubblici di sollecitare o di ricevere, direttamente o indirettamente, qualsiasi indebito vantaggio per se stesso o per altra persona, o di accettarne l'offerta o la promessa per compiere o astenersi dal compiere un atto nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 4 - Corruzione di membri di assemblee pubbliche nazionali

Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati in conformità al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi è coinvolto qualsiasi componente di un' assemblea pubblica nazionale che esercita poteri legislativi o amministrativi.

Articolo 5 - Corruzione di agenti pubblici stranieri

Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati in conformità al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi è coinvolto un agente pubblico di un altro Stato.

Articolo 6 - Corruzione di membri di assemblee pubbliche straniere

Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati in conformità al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi è coinvolto qualsiasi componente di un'assemblea pubblica che esercita i poteri legislativi o amministrativi di un altro Stato.

Articolo 7 - Corruzione attiva nel privato

Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente nell'ambito di un'attività commerciale, il fatto di promettere, offrire o dare direttamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio ad una persona che dirige un ente privato o vi lavora, per sè stessa o per altra persona affinché compia o si astenga dal compiere un atto, ciò in trasgressione dei suoi doveri.

Articolo 8 - Corruzione passiva nel privato

Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, quando l'atto è stato commesso intenzionalmente nell'ambito di un'attività commerciale, il fatto per ogni persona che dirige un ente privato o vi lavora, di sollecitare o ricevere direttamente o tramite terzi, qualsiasi indebito vantaggio o di accettarne l'offerta o la promessa, per sè stessa o per altra persona al fine di compiere o astenersi dal compiere un atto, ciò in trasgressione dei suoi doveri.

Articolo 9 - Corruzione di funzionari internazionali

Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi sono coinvolti funzionari o agenti a contratto ai sensi dello statuto degli agenti, appartenenti ad un'organizzazione pubblica internazionale o sovranazionale di cui la Parte è membro, nonché ogni altra persona distaccata o meno presso tale organizzazione, che esercita funzioni equivalenti a quelle di tali funzionari o agenti.

Articolo 10 - Corruzione di membri di assemblee parlamentari internazionali

Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, gli atti di cui all'articolo 4, quando vi è coinvolto qualsiasi componente di un' assemblea parlamentare o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale di cui la Parte è membro.

Articolo 11 - Corruzione di giudici e di agenti di tribunali internazionali

Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, gli atti di cui agli articoli 2 e 3 quando vi è coinvolto chiunque eserciti funzioni giudiziarie in un tribunale internazionale la cui competenza è accettata dalla Parte, o qualsiasi funzionario di cancelleria di tale tribunale.

Articolo 12 - Malversazione

Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno quando l'atto è stato commesso intenzionalmente, il fatto di proporre, offrire o dare, direttamente o indirettamente qualsiasi indebito vantaggio a titolo di rimunerazione a chiunque dichiari o confermi di essere in grado di esercitare un'influenza sulle decisioni delle persone indicate agli articoli 2, 4 a 6 e 9 ad 11, a prescindere che l'indebito vantaggio sia per se stesso o per altra persona, come pure il fatto di sollecitare, di ricevere, o di accettarne l'offerta o la promessa di rimunerazione per tale influenza, a prescindere che quest'ultima sia o meno esercitata o che produca o meno il risultato auspicato.

Articolo 13 - Riciclaggio del prodotto dei reati di corruzione

Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, gli atti menzionati nella Convenzione del Consiglio d'Europa relativa al riciclaggio, al reperimento, al sequestro ed alla confisca dei prodotti del reato (STE n° 141), articolo 6, paragrafi 1 e 2, alle condizioni ivi previste, quando il reato principale è costituito da una delle infrazioni determinate ai sensi degli articoli 2 a 12 della presente Convenzione, a patto che la Parte non abbia formulato riserve o dichiarazioni riguardo a tali infrazioni o non le consideri come reati gravi in relazione alla legislazione relativa al riciclaggio del denaro.

Articolo 14 - Reati in materia di contabilità

Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reati passibili di sanzioni penali o di altri tipi di sanzioni in conformità al suo diritto interno, qualora siano commessi intenzionalmente, i seguenti atti o omissioni miranti a commettere, dissimulare o occultare i reati di cui agli articoli da 2 a 12, quando la Parte non abbia formulato riserve o dichiarazioni :

a. compilare o utilizzare una fattura o altro documento contabile contenente dati falsi o incompleti;

b. omettere illecitamente di contabilizzare un versamento;

Articolo 15 - Atti di compartecipazione

Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per configurare in quanto reato in conformità al proprio diritto interno, ogni atto di complicità di uno dei reati stabiliti in forza della presente Convenzione.

Articolo 16 - Immunità

Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano le disposizioni di qualsiasi trattato, protocollo o statuto nonché dei loro testi applicativi, per quanto concerne l'abrogazione dell'immunità.

Articolo 17 - Competenza

1 Ciascuna Parte adotta i provvedimenti legislativi e di altro tipo che si rivelano necessari per stabilire la propria competenza relativamente ad un reato determinato ai sensi degli articoli da 2 a 14 della presente Convenzione quando:

a il reato è commesso interamente o in parte sul suo territorio;

b l'autore del reato è un cittadino di detta Parte, uno dei suoi agenti pubblici o uno dei suoi membri di assemblee pubbliche nazionali ;

c il reato coinvolge uno dei suoi agenti pubblici o membri di sue assemblee pubbliche nazionali o ogni altra persona di cui agli articoli da 9 a 11 che è al contempo suo cittadino;

2 Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, specificare in una dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che si riserva il diritto di non applicare, o di applicare solo in taluni casi o condizioni specifiche, le regole di competenza definite al par. 1 b e c del presente articolo o una parte qualsiasi di detti paragrafi.

3 Quando una Parte si prevale della possibilità di riserva prevista al par. 2 del presente articolo, essa adotta le misure necessarie per stabilire la propria competenza relativamente ai reati determinati ai sensi della presente Convenzione, quando il presunto autore del reato è presente sul suo territorio e non può essere estradato verso un'altra Parte solamente in base alla sua nazionalità, dopo una richiesta di estradizione.

4 La presente Convenzione non esclude l'esercizio, ad opera di una Parte, di una competenza penale stabilita in conformità al suo diritto interno.

Articolo 18 - Responsabilità delle persone giuridiche

1 Ciascuna Parte prende le iniziative legislative e di altro tipo rivelatesi necessarie per assicurare che persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di corruzione attiva, di malversazione e di riciclaggio di capitali, determinati ai sensi della presente Convenzione, quando siano commessi per loro conto da un individuo sia in quanto singolo, sia come componente di un organo della persona giuridica in questione, il quale ha poteri direttivi nell'ambito della stessa, come segue:

- potere di rappresentanza della persona giuridica ; oppure
- autorità a prendere decisioni a nome della persona giuridica; oppure
- autorità ad esercitare controlli nell'ambito della persona giuridica;

come pure della partecipazione di tale individuo in qualità di complice o istigatore alla perpetrazione dei reati sopra menzionati.

2 A prescindere dai casi già previsti al capoverso 1, ciascuna Parte prende i provvedimenti necessari per garantire che una persona giuridica possa essere considerata responsabile, quando l'omissione di sorveglianza o di controllo da parte dell'individuo di cui al par. 1, ha reso possibile la perpetrazione dei reati menzionati al par. 1 per conto di detta persona giuridica, ad opera di una persona fisica sottoposta alla sua autorità.

3 La responsabilità della persona giuridica in forza dei paragrafi 1 e 2 non esclude azioni penali contro le persone fisiche che commettono, istigano o si rendono complici dei reati di cui al par. 1.

Articolo 19 - Sanzioni e misure

1 In considerazione della gravità dei reati determinati in forza della presente Convenzione ciascuna Parte prevede, per quanto riguarda i reati determinati in conformità agli articoli da 2 a 14, sanzioni e misure efficaci, proporzionate e dissuasive ivi comprese, quando i reati sono commessi da persone fisiche, sanzioni privative di libertà che possono dar luogo all'estradizione.

2 Ciascuna Parte si accerta che in caso di responsabilità determinata in forza dell'articolo 18, paragrafi 1 e 2, le persone fisiche siano passibili di sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive a carattere penale o non penale, comprese le sanzioni pecuniarie

3 Ciascuna Parte prende le iniziative legislative e di altro tipo che si rivelano necessarie per consentirle di confiscare o di sequestrare in altro modo gli strumenti ed i prodotti dei reati determinati ai sensi della presente Convenzione, oppure i beni il cui valore corrisponde a tali prodotti.

Articolo 20 - Autorità specializzate

Ciascuna Parte prende le misure che si rivelano necessarie per la specializzazione di persone od enti nella lotta contro la corruzione. Tali persone disporranno dell'indipendenza necessaria, nell'ambito dei principi fondamentali dell'ordinamento della Parte, per esercitare le loro funzioni efficacemente e senza alcuna pressione illecita. Le Parti si accertano che il personale di tali enti disponga di una formazione e di risorse finanziarie adeguate alle funzioni che svolgono.

Articolo 21 - Cooperazione fra autorità nazionali

Ciascuna Parte prende le misure appropriate che si rivelano necessarie per accertarsi che le autorità pubbliche, come pure ogni agente pubblico, cooperino in conformità con il diritto nazionale, con le autorità incaricate di investigare e di svolgere azioni giudiziarie per i reati :

a informando di propria iniziativa tali autorità, qualora vi siano motivi ragionevoli di ritenere che è stato commesso uno dei reati stabiliti in forza degli articoli 2 a 14 ; oppure

b fornendo, a richiesta, alle autorità in oggetto, tutte le informazioni necessarie.

Articolo 22 - Protezione dei collaboratori di giustizia e dei testimoni

Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altro tipo che si rivelano necessarie per garantire una protezione effettiva ed adeguata :

a alle persone che forniscono informazioni relative a reati determinati ai sensi degli articoli 2 a 14, o che collaborano in qualsiasi altro modo con le autorità incaricate di investigazioni o azioni giudiziarie;

b ai testimoni che rendono una deposizione su tali reati.

Articolo 23 - Misure volte ad agevolare la raccolta di prove ed il sequestro dei prodotti

1. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altro tipo, ivi comprese quelle che consentono l'uso di tecniche investigative particolari in conformità alla legislazione nazionale, che si rivelano necessarie per agevolare la raccolta di prove relative ai reati determinati ai sensi degli articoli 2 a 14, e che le permettono di individuare, ricercare, congelare e sequestrare gli strumenti ed i prodotti della corruzione o dei beni il cui valore corrisponde a tali prodotti, e che sono suscettibili di essere oggetto di misure ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 19 della presente Convenzione.

2. Ciascuna Parte prende le misure legislative e di altro tipo che si rivelano necessarie per conferire ai suoi tribunali o autorità competenti il potere di ordinare la trasmissione o il sequestro dei suoi fascicoli bancari, finanziari o commerciali in vista di attuare le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3. Il segreto bancario non costituisce ostacolo alle misure definite ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo .

Capitolo III - Controlli sull'attuazione

Articolo 24 - Controllo

Il Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) si accerta che le Parti mettano in opera la presente Convenzione .

Capitolo IV - Cooperazione internazionale

Articolo 25 - Principi generali e misure che si applicano alla cooperazione internazionale.

1 Le Parti si prestano per quanto possibile la più ampia cooperazione reciproca in conformità alle norme degli strumenti internazionali rilevanti per la cooperazione internazionale in materia penale o alle intese convenute sulla base di legislazioni uniformi o reciproche, e del loro diritto nazionale, ai fini di investigazioni e procedure relative ai reati che dipendono dalla sfera di applicazione della presente Convenzione.

2 Se nessun strumento internazionale o intesa fra quelli di cui al par. 1 precedente è in vigore fra le Parti, si applicano gli articoli da 26 a 31 del presente capitolo.

3 Inoltre si applicano gli articoli 26 a 31 del presente capitolo quando sono più favorevoli delle disposizioni contenute negli strumenti internazionali o nelle intese di cui al par.1 precedente.

Articolo 26 - Assistenza reciproca

1. Le Parti si prestano reciprocamente la più ampia assistenza possibile per trattare senza indugio i ricorsi emanati da autorità abilitate, ai sensi delle loro leggi nazionali, ad indagare ed a procedere in giudizio contro i reati che rientrano nella sfera di applicazione della presente Convenzione.

2. L'assistenza reciproca ai sensi del par. 1 del presente articolo può essere rifiutata se la Parte richiesta considera che il fatto di soddisfare la domanda potrebbe pregiudicare i suoi interessi fondamentali, la sovranità nazionale, la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico.

3. Le Parti non possono invocare il segreto bancario per giustificare il loro rifiuto di cooperare ai sensi del presente capitolo. Quando il suo diritto interno lo prevede, la Parte interessata può esigere che una richiesta di cooperazione implicante l'abrogazione del segreto bancario sia autorizzata sia da un giudice sia da altra autorità giudiziaria, compreso il Pubblico Ministero, tali autorità aventi competenza ad agire in materia di reati.

Articolo 27 - Estradizione

1 I reati che rientrano nella sfera di applicazione della presente Convenzione sono considerati inclusi in ogni trattato di estradizione in vigore fra le Parti in quanto reati che danno luogo all'estradizione. Le Parti s'impegnano ad includere questi reati in ogni trattato di estradizione che stipuleranno, in quanto reati che danno luogo ad estradizione.

2 Se una Parte che subordina l'estradizione all'esistenza di un trattato riceve una richiesta di estradizione da una Parte con la quale non ha stipulato un tale trattato, essa può considerare la presente Convenzione come base legale per l'estradizione per tutti i reati determinati in conformità alla presente Convenzione.

3 Le Parti che non subordinano l'estradizione all'esistenza di un trattato, riconoscono i reati determinati in conformità alla presenta Convenzione in quanto reati che danno luogo ad estradizione.

4 L'estradizione è subordinata alle condizioni previste dal diritto della Parte richiesta o dai trattati di estradizione applicabili, ivi compresi i motivi per i quali la Parte richiesta può rifiutare l'estradizione.

5 Se l'estradizione domandata in ragione di un reato determinato in conformità alla presente Convenzione, è rifiutata unicamente sulla base della nazionalità della persona che è oggetto della domanda, oppure perché la Parte richiesta si considera competente in materia, quest'ultima Parte sottopone il caso alle sue autorità competenti ai fini di un'azione giudiziaria, salvo se altre disposizioni siano state convenute con la Parte richiedente e la informa tempestivamente del risultato definitivo.

Articolo 28 - Informazioni spontanee

Fatte salve le proprie investigazioni o procedure una Parte può, senza domanda preliminare, comunicare ad un'altra Parte informazioni sui fatti, qualora consideri che la divulgazione di queste informazioni potrebbe aiutare la Parte destinataria ad iniziare, o ad effettuare indagini o azioni legali per i reati determinati ai sensi della presente Convenzione, oppure potrebbe dare il via ad un ricorso di tale Parte, ai sensi del presente capitolo.

Articolo 29 - Autorità centrale

1 Le Parti designano un'autorità centrale, o se del caso più autorità centrali incaricate di inviare le domande formulate ai sensi del presente capitolo, di rispondervi, di eseguirle e di trasmetterle alle autorità aventi competenza per eseguirle.

2 Ciascuna Parte comunica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, la denominazione e l'indirizzo delle autorità designate in attuazione del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 30 - Corrispondenza diretta

1 Le autorità centrali comunicano direttamente tra di loro

2 In caso di emergenza, la richiesta di assistenza reciproca o le relative comunicazioni possono essere inviate direttamente dalle autorità giudiziarie, compreso il Pubblico Ministero, della Parte richiedente a tali autorità della Parte richiesta. In tal caso una copia sarà inviata contemporaneamente all'autorità centrale della Parte richiesta tramite l'autorità centrale della Parte richiedente.

3 Ogni domanda o comunicazione formulata in attuazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo può essere presentata tramite l'Organizzazione internazionale di polizia criminale (INTERPOL).

4. Se una richiesta è presentata ai sensi del par. 2 del presente articolo e se l'autorità investita non è competente a darvi seguito essa la trasmette all'autorità competente del suo paese e ne informa direttamente la Parte richiedente.

5. Le domande o comunicazioni presentate ai sensi del par.2 del presente capitolo che non implicano misure coercitive, possono essere trasmesse direttamente dall'autorità competente della Parte richiedente all'autorità competente della Parte richiesta.

6. Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione comunicare al Segretario generale del Consiglio d'Europa che per scrupolo di efficacia, le richieste formulate in applicazione di questo capitolo devono essere indirizzate alla sua autorità centrale.

Articolo 31 - Informazione

La Parte richiesta informa senza indugio la Parte richiedente circa il seguito dato sollecitamente ad una richiesta formulata ai sensi del presente capitolo ed il risultato definitivo. La Parte richiesta informa altresì senza indugio la Parte richiedente di tutte le circostanze che rendono impossibile l'esecuzione delle misure sollecitate o che rischiano di ritardarla notevolmente.

Capitolo V- Disposizioni finali

Articolo 32 - Firma ed entrata in vigore

1 La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli Stati non membri che hanno partecipato alla sua elaborazione.Questi Stati possono esprimere il loro consenso a divenire parte alla Convenzione mediante:

a firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; oppure

b firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2 Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

3 La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data in cui quattordici Stati avranno espresso il loro consenso a far parte della Convenzione in conformità alle disposizioni del paragrafo 1. Uno Stato che non è membro del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) al momento della ratifica, lo diverrà automaticamente alla data di entrata in vigore della presente Convenzione.

4 Per ogni Stato firmatario che esprimerà in seguito il suo consenso a far parte della Convenzione, quest'ultima entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di manifestazione del suo consenso a far parte delle Convenzione secondo le disposizioni del paragrafo 1. Uno Stato firmatario che non è membro del Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) al momento della ratifica, lo diverrà automaticamente il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti.

Articolo 33 - Adesione alla Convenzione

1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà, dopo aver consultato gli Stati contraenti alla Convenzione, invitare la Comunità Europea nonché ogni Stato non membro del Consiglio che non ha partecipato alla sua elaborazione, ad aderire alla presente Convenzione mediante una decisione presa con la maggioranza prevista all'articolo 20.d dello Statuto del Consiglio d'Europa ed all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto di partecipare al Comitato dei Ministri.

2 Per la Comunità europea e per ogni Stato aderente, la Convenzione entra in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. La Comunità europea ed ogni Stato aderente diverranno automaticamente membri del GRECO, qualora non lo siano già al momento dell'adesione, il giorno dell'entrata in vigore della presente Convenzione nei loro confronti.

Articolo 34 - Applicazione territoriale

1 Ogni Stato potrà, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori cui la presente Convenzione si applicherà.

2 Ogni Parte potrà in qualsiasi altro momento in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione . La Convenzione entra in vigore nei confronti di detto territorio il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento di detta dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3 Ogni dichiarazione effettuata ai sensi dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio designato in detta dichiarazione, per mezzo di una notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avrà effetto il primo

giorno del mese successivo allo scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento di detta notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 35 - Relazioni con altre convenzioni ed accordi

1 La presente Convenzione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da Convenzioni internazionali multilaterali concernenti particolari questioni.

2 Le Parti alla Convenzione potranno stipulare tra di esse accordi bilaterali o multilaterali relativi alle questioni regolamentate dalla presente Convenzione, ai fini di completare o rafforzare le disposizioni di quest'ultima o per facilitare l'applicazione dei principi che essa sancisce.

3 Quando due o più Parti hanno già stipulato un accordo o un trattato su un argomento previsto nella presente Convenzione, o hanno già disposto quali saranno le loro relazioni al riguardo, esse avranno facoltà di applicare tale accordo, trattato o intesa in luogo della presente Convenzione, nella misura in cui ne viene agevolata la cooperazione internazionale.

Articolo 36 - Dichiarazioni

Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che configura in quanto reato la corruzione attiva e passiva di agenti pubblici stranieri ai sensi dell'articolo 5, di funzionari internazionali ai sensi dell'articolo 9 oppure di giudici e di agenti di tribunali internazionali ai sensi dell'articolo 11, ma unicamente nella misura in cui l'agente pubblico o il giudice, compie o si astiene dal compiere un atto in violazione dei suoi doveri ufficiali.

Articolo 37 - Riserve

1 Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, dichiarare che non configura in quanto reati in conformità al suo diritto interno, in tutto o in parte, gli atti di cui agli articoli 4, 6 a 8, 10 e 12 o i reati di corruzione passiva di cui all'articolo 5.

2 Ogni Stato può al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione, o di adesione, dichiarare che si avvale della riserva figurante all'articolo 17, par. 2.

3 Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione dichiarare che può rifiutare una richiesta di reciproca assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 26, par.1 qualora la domanda riguardi un reato che la Parte richiesta considera delitto politico.

4 Uno Stato non può, in applicazione dei paragrafi 1,2 e 3 del presente articolo, formulare riserve a più di cinque disposizioni menzionate in detti paragrafi. Nessuna ulteriore riserva è ammessa. Le riserve della stessa natura relative agli articoli 4, 6 e 10 saranno considerate come una sola riserva.

Articolo 38 - Validità ed esame delle dichiarazioni e delle riserve

1 Le dichiarazioni previste all'articolo 36 e le riserve previste all'articolo 37 hanno validità di tre anni a decorrere dal primo giorno dell'entrata in vigore della Convenzione per lo Stato interessato. Tuttavia, queste riserve possono essere rinnovate per periodi aventi la stessa durata.

2 Dodici mesi prima della scadenza della dichiarazione o riserva, il Segretario Generale del Consiglio d'Europa informa lo Stato interessato di tale scadenza. Tre mesi prima della data di scadenza, lo Stato notifica al Segretario Generale il suo intento di mantenere, modificare o ritirare la dichiarazione o la riserva. Se ciò non avviene, il Segretario Generale informa questo Stato che la sua dichiarazione o riserva è automaticamente prorogata per un periodo di sei mesi. Se lo Stato interessato non notifica la sua decisione di mantenere o modificare le sue riserve prima dello scadenza di detto periodo, la riserva o le riserve decadono automaticamente.

3 Quando una Parte esprime una dichiarazione o una riserva in conformità agli articoli 36 e 37, prima di rinnovarla o su richiesta, essa deve fornire spiegazioni al GRECO circa i motivi che giustificano il mantenimento della stessa.

Articolo 39 - Emendamenti

1 Possono essere proposti da ciascuna Parte emendamenti alla presente Convenzione; ogni proposta di emendamento sarà comunicata dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa agli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato non membro che ha aderito o che è stato invitato ad aderire alla presente Convenzione, in conformità alle disposizioni dell'articolo 33.

2 Ogni proposta di emendamento presentata da una Parte è comunicata al Comitato europeo per le questioni penali (CDPC) che sottopone al Comitato dei Ministri il suo parere sulla proposta di emendamento.

3 Il Comitato dei Ministri esamina la proposta di emendamento ed il parere sottoposto dal CDPC, e previa consultazione degli Stati non membri della presente Convenzione può adottare l'emendamento .

4. Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato dei Ministri in conformità al capoverso 3 del presente articolo è trasmesso alle Parti per accettazione.

5 Ogni emendamento adottato in conformità al paragrafo 3 del presente articolo entra in vigore il terzo giorno dopo che tutte le Parti avranno comunicato al Segretario generale di averlo accettato.

Articolo 40 - Soluzione delle controversie

1 Il Comitato europeo per le questioni penali del Consiglio d'Europa sarà costantemente informato dell'interpretazione e dell'applicazione della presente Convenzione.

2 In caso di controversia fra le Parti sull'interpretazione o applicazione della presente Convenzione, le Parti fanno ogni sforzo per pervenire ad una soluzione della controversia per via negoziale o con ogni altro mezzo pacifico di loro scelta, quale la presentazione della controversia al Comitato europeo per le questioni penali, o ad un tribunale arbitrale che prenderà decisioni vincolanti per le Parti alla controversia, o alla Corte internazionale di giustizia, sulla base di un accordo comune fra le Parti in causa.

Articolo 41 - Denuncia

1 Ogni Parte può, in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione per mezzo di una notifica inviata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa

2 La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la data in cui il Segretario Generale ha ricevuto la notifica.

Articolo 42 - Notifiche

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notifica agli Stati membri del Consiglio d'Europa, e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

a ogni firma;

b il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione ;

c ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità agli articoli 32 e 33 della stessa;

d ogni dichiarazione o riserva in forza dell'articolo 36 o dell'articolo 37;

e ogni altro atto, notifica o comunicazione inerente alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 27 gennaio 1999, in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa farà pervenire una copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa, ad ogni Stato non membro che ha partecipato all'elaborazione della Convenzione, e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 850):

Presentato dall'on. Luigi LI GOTTI ed altri il 26 giugno 2008.

Assegnato alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 3ª (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 17 settembre 2008, con pareri delle Commissioni 1ª, 5ª e 6ª.

Esaminato dalle Commissioni riunite 2ª e 3ª, in sede referente, il 22 gennaio 2009; l'11 maggio 2010; il 16 giugno 2010; il 10 febbraio 2011; il 29 marzo 2011 e il 7 giugno 2011.

Esaminato in Aula il 1° agosto 2008, il 6 e 13 marzo 2012 ed approvato il 14 marzo 2012.

Camera dei deputati (atto n. 5058):

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 20 marzo 2012 con pareri delle Commissioni I, II, V e VI.

Esaminato dalla III Commissione, in sede referente, il 28 marzo 2012; il 23 e il 24 maggio 2012.

Esaminato in Aula il 28 maggio 2012 ed approvato il 21 giugno 2012.

12G0128

DECRETO LEGISLATIVO 28 giugno 2012, n. **111**.

Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 201, recante adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, nonché delega al Governo per la sua attuazione;

Vista la direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa all'obbligo di assicurazione degli armatori per i crediti marittimi;

Vista la legge 15 dicembre 2011, n. 217, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010, ed in particolare l'articolo 18;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, recante norme di attuazione della direttiva 2009/16/CE concernente le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 febbraio 2012;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2012;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto introduce norme relative alla assicurazione obbligatoria della responsabilità armatoriale per i crediti marittimi di cui all'articolo 4.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) Convenzione del 1996: il testo consolidato della Convenzione del 1976 relativa alla limitazione della responsabilità per i crediti marittimi, adottata dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), come modificata dal Protocollo del 1996;

b) armatore: la persona che figura quale proprietario della nave nel registro in cui la nave è iscritta o qualsiasi altro soggetto, persona fisica o giuridica, quale il conduttore a scafo nudo, che sia responsabile dell'esercizio di una nave adibita alla navigazione marittima;

c) assicurazione: il contratto di assicurazione, con o senza franchigie avente per oggetto la copertura della responsabilità dell'armatore in relazione ai crediti di cui all'articolo 4.

Art. 3.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto si applica alle navi di bandiera italiana e alle navi di bandiera estera, di stazza lorda pari o superiore alle 300 tonnellate che entrano nei porti o transitano nelle acque territoriali italiane.

2. Il presente decreto non si applica alle navi militari e navi da guerra ed alle altre navi di proprietà dello Stato o delle quali lo Stato ha l'esercizio, impiegate, nel momento in cui il credito è sorto, per servizi governativi non commerciali.

Art. 4.

Crediti ai quali si riferisce l'assicurazione della responsabilità

1. I crediti ai quali si riferisce l'assicurazione della responsabilità armatoriale sono i seguenti:

a) crediti relativi a morte, lesioni personali, perdita o danni a beni, ivi inclusi danni ad opere portuali, bacini e canali navigabili ed agli ausili alla navigazione, che si verifichino a bordo o in connessione diretta con l'esercizio della nave o con le operazioni di salvataggio ed i conseguenti danni che ne derivino;

b) crediti relativi a danni derivanti da ritardi nel trasporto marittimo di carico, passeggeri o del loro bagaglio;

c) crediti relativi ad altri danni derivanti dalla violazione di diritti diversi dai diritti contrattuali, che si verifichino in connessione diretta con l'esercizio della nave o con le operazioni di salvataggio;

d) crediti relativi al recupero, rimozione, demolizione o volti a rendere inoffensiva una nave che sia affondata, naufragata, incagliata o abbandonata, compresa ogni cosa che sia o sia stata a bordo di tale nave;

e) crediti relativi alla rimozione, distruzione o volti a rendere inoffensivo il carico di una nave;

f) crediti fatti valere da una persona diversa da quella responsabile, relativamente a provvedimenti presi al fine di prevenire o ridurre le conseguenze dannose degli eventi di cui alle lettere da *a)* ad *e)* e gli ulteriori danni causati da tali provvedimenti.

Art. 5.

Crediti non compresi nell'assicurazione della responsabilità

1. I crediti non compresi nell'assicurazione della responsabilità sono i seguenti:

a) crediti relativi alle operazioni di salvataggio, ivi compresi i crediti per compenso speciali di cui all'articolo 14 della Convenzione sul salvataggio del 1989, se applicabili, o ai contributi per avaria comune;

b) crediti relativi a danni per inquinamento da idrocarburi di cui alla Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, del 29 novembre 1969, come modificata dal Protocollo del 1992;

c) crediti soggetti a qualsiasi Convenzione internazionale o legislazione nazionale che regoli o proibisca la limitazione della responsabilità per danni nucleari;

d) crediti nei confronti del proprietario di una nave a propulsione nucleare per danni nucleari;

e) crediti da parte dei preposti dell'armatore o del soccorritore i cui compiti siano connessi alla nave o alle operazioni di salvataggio, ivi inclusi i crediti dei loro eredi, successori legittimi, o altre persone aventi diritto a presentare tali rivendicazioni.

Art. 6.

Assicurazione della responsabilità per i crediti marittimi

1. Le navi, sia di bandiera italiana che estera, rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, devono essere provviste di copertura assicurativa della responsabilità in reazione ai crediti marittimi di cui all'articolo 4.

2. L'esistenza della copertura assicurativa è comprovata da uno o più certificati rilasciati dal soggetto erogatore della garanzia e presenti a bordo della nave.

3. L'importo globale dell'assicurazione per la nave oggetto della copertura, per evento, è pari alla somma dei limiti di cui agli articoli 7 e 8.

Art. 7.

Limiti generali

1. I limiti della responsabilità armatoriale in relazione a crediti diversi da quelli elencati nell'articolo 8, derivanti dallo stesso evento, sono calcolati come segue:

a) per la responsabilità relativa a morte o lesioni personali:

1) nave di tonnellaggio non superiore alle 2.000 tonnellate: 2.000.000 diritti speciali di prelievo;

2) nave di tonnellaggio superiore alle 2.000 tonnellate: 2.000.000 diritti speciali di prelievo a cui sono sommate 800 diritti speciali di prelievo per ogni tonnellata dalle 2.001 alle 30.000 tonnellate; 600 diritti speciali di prelievo per ogni tonnellata dalle 30.001 alle 70.000 tonnellate, 400 diritti speciali di prelievo per ogni tonnellata superiore alle 70.000 tonnellate;

b) per la responsabilità in relazione ad ogni altro credito:

1) nave di tonnellaggio non superiore alle 2.000 tonnellate: 1.000.000 diritti speciali di prelievo;

2) una nave di tonnellaggio superiore alle 2.000 tonnellate: 1.000.000 diritti speciali di prelievo a cui sono sommate 400 diritti speciali di prelievo per ogni tonnellata dalle 2.001 alle 30.000 tonnellate; 300 diritti speciali di prelievo per ogni tonnellata dalle 30.001 alle 70.000 tonnellate, e 200 diritti speciali di prelievo per ogni tonnellata superiore alle 70.000 tonnellate.

2. Qualora l'ammontare calcolato in conformità al comma 1, lettera *a)*, sia insufficiente a saldare interamente i crediti ivi previsti, l'ammontare calcolato in conformità al comma 1, lettera *b)*, sarà disponibile per il pagamento della rimanenza non saldata delle rivendicazioni di cui al comma 1, lettera *a)*, e tale rimanenza non saldata concorrerà ai crediti di cui al comma 1, lettera *b)*.

3. Ai fini del presente decreto, il tonnellaggio della nave consiste nella stazza lorda calcolata conformemente alle norme relative alla stazzatura contenute nell'allegato 1 della convenzione internazionale di Londra del 23 giugno 1969 sulla stazzatura delle navi.

Art. 8.

Limite della responsabilità per i crediti dei passeggeri

1. Per la responsabilità relativa a crediti derivanti da un singolo evento e sorti in relazione alla morte o a lesioni personali di passeggeri di una nave, il limite della responsabilità del proprietario della nave è pari ad un ammontare di 175.000 diritti speciali di prelievo moltiplicato per il numero di passeggeri che la nave è autorizzata a trasportare in base al certificato della nave.

2. Ai fini del presente articolo per crediti relativi alla morte o a lesioni personali arrecate ai passeggeri di una nave si intende ogni credito presentato da qualsiasi persona, o da parte di qualsiasi persona, trasportata da tale nave in base ad un contratto di trasporto di passeggero ovvero chi, con il consenso del vettore, accompagna un veicolo o animali vivi che sono coperti da un contratto per il trasporto di merci.

Art. 9.

Diritto speciale di prelievo

1. Il diritto speciale di prelievo di cui agli articoli 7 e 8 è l'unità di conto del Fondo monetario internazionale come attestata dal Ministero dell'economia e delle finanze alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Art. 10.

Certificati di assicurazione

1. I certificati di assicurazione devono contenere le informazioni seguenti:

a) denominazione della nave, numero IMO e porto di immatricolazione;

b) nome e luogo della sede principale dell'armatore;

c) tipo e durata dell'assicurazione;

d) denominazione e sede principale del soggetto che fornisce l'assicurazione e luogo nel quale è stato sottoscritto il contratto di assicurazione.

2. I certificati di assicurazione devono essere redatti o in lingua inglese, o in francese o in spagnolo e, qualora redatti in lingua diversa, devono contenere una traduzione certificata in una delle predette lingue.

3. La trasmissione dei certificati alle autorità marittime competenti per l'espletamento dei controlli dello Stato di approdo, da parte delle navi che entrano nei porti o transitano nelle acque territoriali italiane, dovrà avvenire in formato cartaceo o elettronico con le modalità previste dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53.

Art. 11.

Sanzioni

1. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente decreto si assumono le misure di fermo e di espulsione, secondo la disciplina prevista dalle procedure di controllo del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto.

Art. 12.

Disposizioni di coordinamento

1. Al primo comma dell'articolo 275 del codice della navigazione, dopo le parole: «l'armatore» sono inserite le seguenti: «di una nave di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate».

2. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, sono fatte salve le specifiche disposizioni in materia assicurativa previste dalle seguenti disposizioni:

a) Convenzione internazionale sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, CLC '92, firmata a Londra il 27 novembre 1992, di cui alla legge 27 maggio 1999, n. 177;

b) Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, Bunker '01, firmata a Londra il 23 marzo 2001, di cui alla legge 1° febbraio 2010, n. 19;

c) regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente.

3. Non sono applicabili alla assicurazione della responsabilità di cui al presente decreto, le disposizioni previste dai seguenti articoli 514, 527 e 538 del codice della navigazione.

Art. 13.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare:

Dato a Roma, addì 28 giugno 2012

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

MOAVERO MILANESI, *Ministro per gli affari europei*

PASSERA, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

TERZI DI SANT'AGATA, *Ministro degli affari esteri*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* SEVERINO

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

Il Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 18 aprile 1942, n. 93, Edizione Speciale.

La Legge 23 dicembre 2009, n. 201 (Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 gennaio 2010, n. 9.

La direttiva 2009/20/CE è pubblicata nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131.

Il testo dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 2 gennaio 2012, n. 1, così recita:

"Art. 18. Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/20/CE e 2010/36/UE, in materia di crediti marittimi e di sicurezza delle navi, e 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l'attuazione delle direttive 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori per i crediti marittimi, e 2010/36/UE della Commissione, del 1° giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, e, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.".

Il decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53 (Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati membri) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 aprile 2011, n. 96.

Note all'art. 5:

La legge 12 aprile 1995, n. 129 (Ratifica ed esecuzione della convenzione 1989 sul salvataggio, atto finale della conferenza internazionale sul salvataggio, con allegati, fatta a Londra il 28 aprile 1989) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 aprile 1995, n. 98, S.O..

La legge 27 maggio 1999, n. 177 (Adesione della Repubblica italiana ai Protocolli emendativi delle Convenzioni del 1969 e del 1971 concernenti, rispettivamente, la responsabilità civile per i danni derivati dall'inquinamento da idrocarburi, con allegato, e l'istituzione di un fondo internazionale per l'indennizzo dei medesimi danni, adottati a Londra il 27 novembre 1992, e loro esecuzione) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 giugno 1999, n. 141.

Note all'art. 7:

La legge 22 ottobre 1973, n. 958 (Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la stazzatura delle navi con annessi, adottata a Londra il 23 giugno 1969) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 gennaio 1974, n. 26, S.O.

Note all'art. 10:

Per i riferimenti al decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 11:

Il testo dell'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 53 del 2011, così recita:

«Art. 29 (*Sanzioni*) — 1. L'armatore, l'agente o il comandante della nave, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 13, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquanta euro a millecinquecento euro.

2. Il pilota che viola l'obbligo di cui all'articolo 14 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.».

Note all'art. 12:

Il testo dell'articolo 275 del Codice della navigazione, come modificato dal presente decreto, così recita:

«Art. 275 (*Limitazione del debito dell'armatore*). — Per le obbligazioni contratte in occasione e per i bisogni di un viaggio, e per le obbligazioni sorte da fatti o atti compiuti durante lo stesso viaggio, ad eccezione di quelle derivanti da proprio dolo o colpa grave, l'armatore di una nave di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate può limitare il debito complessivo ad una somma pari al valore della nave e all'ammontare del nolo e di ogni altro provento del viaggio.

Sulla somma alla quale è limitato il debito dell'armatore concorrono i creditori soggetti alla limitazione secondo l'ordine delle rispettive cause di prelazione e ad esclusione di ogni altro creditore.».

Per i riferimenti alla legge 27 maggio 1999, n. 177, si veda nelle note all'articolo 5.

La legge 1° febbraio 2010, n. 19 (Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sulla responsabilità civile per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, con allegato, fatta a Londra il 23 marzo 2001, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 febbraio 2010, n. 43, S.O..

Il Regolamento (CE) n. 392/2009 è pubblicato nella G.U.U.E. 28 maggio 2009, n. L 131.

Il testo degli articolo 514, 527 e 538 del Codice della navigazione così recita:

«Art. 514 (*Rischio putativo*). — Se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere ovvero se il sinistro è avvenuto prima della conclusione del contratto, l'assicurazione è nulla quando la notizia dell'inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell'avvenimento del sinistro è pervenuta, prima della conclusione del contratto, nel luogo della stipulazione o in quello dal quale l'assicurato diede l'ordine di assicurazione.

Si presume, fino a prova contraria, che la notizia sia tempestivamente pervenuta nei luoghi suddetti.

L'assicuratore, che non sia a conoscenza dell'inesistenza o della cessazione del rischio ovvero dell'avvenimento del sinistro, ha diritto al rimborso delle spese; ha diritto invece all'intero premio convenuto se dimostra una tale conoscenza da parte dell'assicurato.».

«Art. 527 (*Ricorso di terzi danneggiati da urto*). — L'assicuratore risponde, nei limiti del contratto, delle somme dovute dall'armatore per ricorso di terzi danneggiati da urto della nave con altra nave o con aeromobile ovvero contro opere di porti e di vie navigabili o contro corpi galleggianti o fissi.

Negli stessi limiti sono a carico dell'assicuratore le spese sostenute dall'assicurato per resistere, con il consenso dell'assicuratore medesimo, alle pretese del terzo.

Quando la nave è totalmente perduta o il suo valore, al momento in cui è richiesta la limitazione del debito dell'armatore, è inferiore al minimo previsto nell'articolo 276, l'assicuratore della nave risponde sino a concorrenza di tale minimo, anche se l'ammontare complessivo del minimo stesso e dell'indennità, spettante all'assicurato per danni materiali sofferti dalla nave, supera il valore assicurabile di quest'ultima.».

«Art. 538 (*Indennità per ricorso di terzi danneggiati da urto*). — Nel calcolo dell'indennità dovuta dall'assicuratore per ricorso di terzi, danneggiati da urto, contro l'armatore, si assume come valore assicurabile il valore della nave determinato a sensi dell'articolo 515, o, se si tratta di assicurazione del nolo da guadagnare, il nolo del viaggio per il suo ammontare lordo.».

12G0125

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 2012.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e difesa dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente;

Acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 2012

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze*

SEVERINO, *Ministro della giustizia*

12A08305

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 luglio 2012.

Modalità di individuazione del maggior gettito da riservare all'Erario, ai sensi dell'art. 2, comma 36 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'art. 48, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FINANZE

E

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, concernente «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo»;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma 36, primo periodo, del citato decreto legge n. 138 del 2011, il quale dispone che le maggiori entrate derivanti dallo stesso decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale;

Visto lo stesso art. 2, comma 36, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 138 del 2011, in forza del quale con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione;

Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;

Visto, in particolare, l'art. 48, comma 1, primo periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, il quale dispone che le maggiori entrate erariali derivanti dallo stesso decreto sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale;

Visto lo stesso art. 48, comma 1, secondo periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, il quale dispone che con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della relativa legge di conversione, sono stabilite le modalità di individuazione del maggior gettito, attraverso separata contabilizzazione;

Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante lo "Statuto speciale per la Valle d'Aosta", nonché gli articoli da 2 a 6 della legge 26 novembre 1981, n. 690, concernente la "Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta", nella quale sono indicate le quote delle entrate tributarie spettanti alla regione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante la "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" ed, in particolare, gli articoli da 69 a 75-*bis* nei quali sono indicate le quote dei tributi erariali spettanti alla regione ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, concernente le "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale";

Visti la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo "Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia", ed, in particolare, l'art. 49 nel quale sono indicate le quote delle entrate tributarie spettanti alla regione, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, concernente le "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale";

Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, recante lo "Statuto speciale per la Sardegna" ed, in particolare, l'art. 8 nel quale sono indicate le quote delle entrate tributarie spettanti alla regione, nonché il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, concernente le "Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna";

Visti la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, di conversione del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, recante "Approvazione dello Statuto della Regione siciliana", nonché il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, concernente le "Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia finanziaria", ed, in particolare, l'art. 2 che stabilisce le quote delle entrate tributarie spettanti alla regione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2008 - supplemento ordinario n. 252, recante "Disposizioni in materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia";

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 19 agosto 2011, recante disposizioni in tema di "Attuazione dell'art. 2, comma 108, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, in materia di versamenti diretti delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol ed alle province autonome di Trento e di Bolzano";

Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, recante disposizioni relative alla modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 269 del 19 novembre 2001, avente ad oggetto l'approvazione del nuovo modello «F23» per il pagamento di tasse, imposte, sanzioni ed altre entrate;

Visto il capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e le relative disposizioni di attuazione, che disciplinano il versamento unitario delle imposte, tasse, contributi e premi, con eventuale compensazione dei crediti;

Visto il regolamento approvato con decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 1998, recante norme per l'individuazione della struttura di gestione, prevista dall'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché la determinazione delle modalità per l'attribuzione agli enti destinatari delle somme a ciascuno di essi spettanti, alla quale è affidato il compito di ripartire in favore degli enti destinatari le somme riscosse attraverso il sistema del versamento unificato;

Visto il decreto interministeriale del 15 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 21 ottobre 1998, recante norme per la determinazione delle modalità tecniche di ripartizione fra gli enti destinatari dei versamenti unitari delle somme a ciascuno di essi spettanti;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 23 ottobre 2007 prot. 2007/160612, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 7 novembre 2007, avente ad oggetto l'approvazione dei nuovi modelli di versamento «F24» ed «F24 accise» per l'esecuzione dei versamenti unitari di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 giugno 2010 prot. 2010/64812, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia entrate il 3 giugno 2010, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, avente ad oggetto l'approvazione della nuova versione del modello «F24 enti pubblici» (F24 *EP)*, che utilizzano gli enti pubblici, alcune amministrazioni statali ed altre pubbliche amministrazioni per il versamento dei tributi erariali;

Ritenuta la necessità di contabilizzare separatamente e far affluire all'Erario gli incrementi di imposta derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ivi compreso il maggior gettito afferente ai territori delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano;

Vista la nota n. 13982/2012 del 3 luglio 2012, trasmessa alle regioni Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, nonché alle province autonome di Trento e Bolzano, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha reso noti i criteri di contabilizzazione delle riserve erariali previste dall'art. 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 138 del 2011 e dall'art. 48, comma 1, del citato decreto-legge n. 201 del 2011.

Decreta:

Art. 1.

1. Nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono riportate le previsioni degli incrementi di gettito dei tributi per l'anno 2012, distinte per capitolo/articolo di imputazione del bilancio dello Stato, derivanti dal:

a) decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

b) decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Nella tabella A sono raffrontate, altresì, per ciascuno dei due citati provvedimenti, le previsioni di cui al comma 1 con quelle complessive di competenza dei medesimi capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato, al fine di:

a) determinare le incidenze percentuali degli incrementi di gettito derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, rispetto al gettito complessivo previsto per i citati capitoli/articoli;

b) individuare gli appositi capitoli/articoli di entrata sui quali devono essere separatamente contabilizzate tali maggiori entrate, riservate all'Erario, secondo le disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

1. In fase di ripartizione del gettito relativo alle entrate erariali riscosse attraverso il sistema del versamento unificato «modello F24», di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed il «modello F24 enti pubblici» (F24 *EP)*, di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 3 giugno 2010, la struttura di gestione individuata dal decreto interministeriale 22 maggio 1998, n. 183, imputa e contabilizza separatamente le somme corrispondenti alle percentuali riportate nell'allegato A agli appositi capitoli ed articoli di entrata del bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del presente decreto per la definitiva acquisizione all'Erario delle somme medesime, ivi comprese quelle afferenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Art. 3.

1. In fase di ripartizione del gettito relativo alle entrate erariali riscosse attraverso il «modello F23», di cui al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 14 novembre 2001, gli agenti della riscossione imputano e contabilizzano separatamente le somme corrispondenti alle percentuali riportate nell'allegato A agli appositi capitoli ed articoli di entrata del bilancio dello Stato di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del presente decreto per la definitiva acquisizione all'Erario delle somme medesime, ivi comprese quelle afferenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Art. 4.

1. I soggetti che effettuano direttamente alla tesoreria dello Stato i versamenti delle somme da imputare ai capitoli/articoli del bilancio dello Stato indicati nell'allegato A al presente decreto, sono tenuti a scorporare la parte corrispondente alle percentuali di riserva all'Erario indicate nel medesimo allegato A, che deve essere distintamente versata agli appositi capitoli/articoli di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del presente decreto per la definitiva acquisizione all'Erario delle somme medesime, ivi comprese quelle afferenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle provincie autonome di Trento e Bolzano.

Art. 5.

1. Nel computo delle spettanze da attribuire alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano, effettuato secondo le disposizioni dei singoli statuti speciali, delle norme di attuazione e dei relativi decreti attuativi, sono escluse le somme contabilizzate agli appositi capitoli ed articoli di entrata di cui all'art. 1, comma 2, lettera *b)*, del presente decreto.

Art. 6.

1. Con riferimento al gettito di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto, già attribuito direttamente alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome, la Struttura di Gestione procede al recupero a carico delle medesime degli importi corrispondenti alle percentuali di gettito da riservare allo Stato indicate nell'allegato A, a valere sulle spettanze da attribuire successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Per il gettito riscosso attraverso il «modello F23», di cui all'art. 3, la Struttura di Gestione procede in base ai dati comunicati dagli agenti della riscossione competenti per territorio.

Art. 7.

1. Con successivo decreto ministeriale sono determinate le incidenze percentuali degli incrementi di gettito dei tributi derivanti dai provvedimenti di cui al comma 1 dell'art. 1 del presente decreto per gli anni 2013 e 2014 e sono, altresì, individuati gli appositi capitoli ed articoli di entrata sui quali devono essere separatamente contabilizzate tali entrate.

2. Le incidenze percentuali determinate per l'anno 2014 ai sensi del comma 1 sono confermate per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

Art. 8.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° settembre 2012.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2012

Il direttore generale delle finanze
LAPECORELLA

Il ragioniere generale dello Stato
CANZIO

ALLEGATO A

TABELLA A - determinazione degli effetti delle manovre di cui ai decreti-legge n. 138/2011 e 201/2011 (importi in euro/milioni), delle relative percentuali di riserva del gettito allo Stato, nonché individuazione dei capitoli/articoli di entrata del bilancio dello Stato sui quali contabilizzare separatamente il maggior gettito riservato.

Anno 2012

capitolo articolo di imputazione	Effetti sul bilancio dello Stato del D.L. n. 138/2011, da riservare all'Erario (A1)	Effetti sul bilancio dello Stato del D.L. n. 201/2011, da riservare all'Erario (A2)	Previsioni di bilancio per i capitoli/articoli su cui incidono gli effetti positivi del D.L. n. 138/2011 (D.M. n. 116759 del 1° dicembre 2011) (P1)	Previsioni di bilancio per i capitoli/articoli su cui incidono gli effetti positivi del D.L. n. 201/2011 (P2)	incidenza % D.L. n. 138/2011 (quota da riservare all'Erario = A1/P1)	Capitolo/articolo per la separata contabilizzazione della riserva ex D.L. n. 138/2011		incidenza % D.L. n. 201/2011 (quota da riservare all'Erario = A2/P2)	Capitolo/articolo per la separata contabilizzazione della riserva ex D.L. n. 201/2011	
1023/13	12,0		(*) 4.844,0		0,2%	1023/6	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1023/14	36,0		22.587,0		0,2%					
1024/2	900,0		10.274,0		8,8%	1024/3	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1024/8	1.149,3		29.369,0		3,9%					
1026/1	0,6		1,0		60,0%	1026/28	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1026/2	37,2		103,0		36,1%					
1026/6	2,8		6,0		46,7%					
1026/7	77,6		310,0		25,0%					
1026/8	64,8		130,0		49,8%					
1026/18	54,0		441,0		12,2%					
1026/19	5,0		13,0		38,5%					
1026/23	740,2		5.184,0		14,3%					
1026/25	9,1		29,0		31,4%					
1027/1	143,3		394,0		36,4%	1027/3	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1031/1	18,3		41,0		44,6%	1031/6	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1034/4	170,0		681,0		25,0%	1034/6	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1073								100,0%	1073	IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE ATTIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI OGGETTO DI EMERSIONE SUCCESSIVAMENTE DISMESSE, DOVUTA AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 12
1077	269,0		269,0		100,0%	1077	VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' DEL 3%, SULLA PARTE DI REDDITO COMPLESSIVO ECCEDENTE L'IMPORTO DI 300.000 EURO LORDI ANNUI, DI CUI AL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 2			
1078		98,4		98,4				100,0%	1078	IMPOSTA PATRIMONIALE SUL VALORE DEGLI IMMOBILI SITUATI ALL'ESTERO PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 13
1079		8,9		8,9				100,0%	1079	IMPOSTA SUL VALORE DELLE ATTIVITA' FINANZIARIE DETENUTE ALL'ESTERO DALLE PERSONE FISICHE RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLO STATO, PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19, COMMA 18
1080		9.032,4		9.032,4				100,0%	1080	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA RISERVATA ALL'ERARIO, AI SENSI DELDECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 13, COMMA 11
1195	101,8		490,0		20,8%	1074/4	IMPOSTA SOSTITUTIVA SUI REDDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 44, COMMA 1, LETTERA G-QUATER DEL TESTO UNICO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI, RISERVATA ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36			
1220		146,7		196,7				74,6%	1221	INCREMENTO DELL'ADDIZIONALE ERARIALE DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA RISERVATO ALL'ERARIO, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48
1222		155,0		155,0				100,0%	1222	TASSA ANNUALE DI STAZIONAMENTO DELLE IMBARCAZIONI PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 16, COMMA 2
1223		85,0		85,0				100,0%	1223	IMPOSTA ERARIALE SUGLI AEROMOBILI PRIVATI DI CUI ALL'ARTICOLO 16, COMMA 11, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 2011, N. 201, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 2011, N. 214
1203/1	4.723,2	1.128,2	110.770,1	111.898,3	4,3%	1203/9	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 138 DEL 2011, ARTICOLO 2, COMMA 36	1,0%	1203/10	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48
1205/1		1.223,1	2.772,0	3.995,1				30,6%	1205/10	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48
1205/11		1.461,0		1.461,0				100,0%	1205/11	IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE PER ATTIVITA' FINANZIARIE OGGETTO DI EMERSIONE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 13 BIS DEL DECRETO LEGGE N. 78 DEL 2009, PREVISTA DAL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 19 COMMA 6
1409/1		4.877,0	21.880,5	26.757,5				18,2%	1409/3	GETTITO RISERVATO ALL'ERARIO AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48
1601		66,3	10.880,0	10.946,3				0,6%	1602	GETTITO DELL'IMPOSTA SUL CONSUMO DI TABACCHI RISERVATO ALL'ERARIO, AI SENSI DEL DECRETO LEGGE N. 201 DEL 2011, ARTICOLO 48
1998	900,0		900,0	900,0	100,0%	1998	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138			
2381	600,0		600,0	600,0	100,0%	2381	ENTRATE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 2011, N. 138			

(*) Al netto di 269 milioni di euro imputati al capitolo 1077.

12A08421

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 9 luglio 2012.

Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

Visto, in particolare, l'art. 40 del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008 il quale prevede:

al comma 1 che entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B;

al comma 2 che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL;

al comma 2-*bis* che con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1. Gli obblighi di redazione e trasmissione relativi alle informazioni di cui al comma 1 decorrono dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo;

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante: "Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato", ed, in particolare, l'art. 1, comma 3, il quale ha trasferito al Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro, già attribuite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto legge 16 maggio 2008, n. 85;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ed, in particolare, l'art. 7, comma 1, il quale prevede la soppressione dell'ISPESL e la contestuale attribuzione delle relative funzioni all'INAIL sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della salute;

Considerata la necessità di individuare, secondo quanto previsto dal predetto art. 40, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, i contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione dei dati di cui al comma 1 del citato art. 40, nel rispetto dei criteri di semplicità e certezza;

Acquisita l'Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 15 marzo 2012 (Rep. Atti n. 64/CSR);

Decreta:

Art. 1.

Finalità del decreto

1. Il presente decreto definisce i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B e le modalità di trasmissione delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 40 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

Art. 2.

Contenuti della cartella sanitaria e di rischio

1. I contenuti della cartella sanitaria e di rischio, tenuta sia su supporto cartaceo che informatico, sono specificati nell'allegato I del presente decreto recante la modifica dell' Allegato 3A del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81.

2. I contenuti previsti nell'allegato I sopra richiamato sono da considerarsi come informazioni minime della cartella sanitaria e di rischio.

3. Il medico competente risponde della raccolta, dell'aggiornamento e della custodia delle informazioni di cui al periodo che precede. Per la mancata fornitura da parte del datore di lavoro delle informazioni di propria esclusiva pertinenza non può essere imputata alcuna responsabilità al medico competente che le abbia richieste.

Art. 3.

Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori

1. I contenuti delle informazioni da comunicare ai sensi del comma 1 dell'art. 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, sono specificati nell'allegato II del presente decreto, recante le modifiche dell'allegato 3B del richiamato decreto legislativo.

2. La trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici, di cui al comma che precede deve essere effettuata dal medico competente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento, salvo quanto previsto dal successivo art. 4.

3. La trasmissione dei dati di cui ai commi 1 e 2 che precedono deve essere effettuata unicamente in via telematica.

Art. 4.

Disposizioni transitorie e entrata in vigore

1. Al fine di consentire una valutazione approfondita della rispondenza delle previsioni del presente decreto a criteri di semplicità e certezza nella raccolta e delle modalità di trasmissione delle informazioni, è individuato un periodo transitorio di mesi 12 a far data dall'entrata in vigore del presente decreto per la sperimentazione delle disposizioni previste.

2. Unicamente con riferimento al periodo di sperimentazione di cui al precedente comma, il termine per la trasmissione delle informazioni di cui all'allegato 3B, così come modificato nell'allegato II del presente decreto, scade il 30 giugno 2013.

3. Al termine del periodo di sperimentazione di cui precedente comma, sentite le associazioni scientifiche del settore, potranno essere adottate con successivi decreti modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B e alle modalità di trasmissione dei dati di cui al comma I dell'art. 40, comma 1.

4. Per la durata del periodo transitorio di sperimentazione, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 40, la sanzione di cui all'art. 58, comma 1, lettera e), è sospesa sino al termine della sperimentazione di cui al comma che precede.

5. Il presente decreto entra in vigore 30 giorni dopo la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 luglio 2012

Il Ministro della salute
BALDUZZI

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
FORNERO

ALLEGATO I

(Allegato 3A, D.Lgs. n. 81/2008)

Contenuti della cartella sanitaria e di rischio.

ALLEGATO II

(Allegato 3B, D.Lgs. n. 81/2008)

Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori

ALLEGATO 3A

CONTENUTI MINIMI della cartella sanitaria e di rischio:

ANAGRAFICA DEL LAVORATORE:
Cognome e Nome
Sesso
Luogo di nascita
Data di nascita
Domicilio[1]
Nazionalità
Codice Fiscale

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA:
Ragione Sociale o codice conto (nel caso di natanti)
Unità Produttiva sede di lavoro / numero certificato unità navale
Indirizzo Unità produttiva
Attività svolta[2]

VISITA PREVENTIVA

REPARTO[3] E MANSIONE SPECIFICA DI DESTINAZIONE

FATTORI DI RISCHIO[4]

ANAMNESI LAVORATIVA[5]

ANAMNESI FAMILIARE

ANAMNESI FISIOLOGICA

ANAMNESI PATOLOGICA REMOTA[6]

ANAMNESI PATOLOGICA PROSSIMA[6]

PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA (protocollo sanitario)

ESAME OBIETTIVO (con particolare riferimento agli organi bersaglio)

ACCERTAMENTI INTEGRATIVI[7]

EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE[8]

GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA[9]

SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA[10]

DATA

FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE

VISITE SUCCESSIVE[11]

REPARTO[1] E MANSIONE SPECIFICA

FATTORI DI RISCHIO (se diversi o variati rispetto ai precedenti controlli[12])

RACCORDO ANAMNESTICO

VARIAZIONI DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA SANITARIA

ESAME OBIETTIVO (con particolare riferimento agli organi bersaglio)

ACCERTAMENTI INTEGRATIVI[9]

EVENTUALI PROVVEDIMENTI DEL MEDICO COMPETENTE[8]

GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA[9]

SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA[10]

DATA

FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE

CONTENUTI MINIMI DELLA COMUNICAZIONE SCRITTA DEL GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLA MANSIONE :

GENERALITA' DEL LAVORATORE
RAGIONE SOCIALE DELL'AZIENDA
REPARTO[3] , MANSIONE E RISCHI
GIUDIZIO DI IDONEITA' ALLA MANSIONE SPECIFICA
DATA DELLA ESPRESSIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITA'
SCADENZA VISITA MEDICA SUCCESSIVA *(periodicità)*
FIRMA DEL MEDICO COMPETENTE
INFORMAZIONI SULLA POSSIBILITÀ DI RICORSO
DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL LAVORATORE
FIRMA DEL LAVORATORE[13]
DATA DI TRASMISSIONE DEL GIUDIZIO AL DATORE DI LAVORO

NOTE:
Le pagine della cartella sanitaria e di rischio devono essere numerate in ordine progressivo.

1 Indicare Comune e Provincia, indirizzo, recapito telefonico.

[2] *riferita a comparto/lavorazione/ codice categoria naviglio.*

[3] *da non indicare in caso di reparto unico.*

[4] *Specificare quali fattori di rischio, indicando anche, nei casi previsti dalla normativa vigente, i livelli di esposizione individuale.*

[5] *Specificare, con riferimento all'intera storia lavorativa del soggetto, comparti/lavorazioni svolte, relativo periodo e principali rischi riferiti dal lavoratore e tipologia contrattuale.*

[6] *Indicare sempre tipologia di invalidità (lavorativa o civile), malattie professionali riconosciute, tipologia e anno infortuni riferiti dal lavoratore.*

[7] *Elencare gli accertamenti eseguiti riportando in forma sintetica i risultati e allegando alla cartella i relativi referti.*

[8] *Indicare gli eventuali provvedimenti adottati dal medico competente quali ad esempio 1° certificato di malattia professionale ai sensi dell'art. 53 D.P.R. 1124/65, segnalazione di malattia professionale ex art. 139 D.P.R. 1124/65, lettere al curante, ecc…*

[9] *Ai sensi dell'art. 41 c 6.*

[10] *Da indicare solo se diversa da quella riscontrabile dal protocollo sanitario.*

[11] *Specificare la tipologia di visita di cui all'art.41 comma 2.*

[12] *Specificare quali con riferimento alla valutazione dei rischi, indicando anche, nei casi previsti dalla normativa vigente, i livelli di esposizione individuale.*

[13] *La firma del lavoratore dovrà attestare l'informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici, l'informazione circa la possibilità di ricorrere contro il giudizio di idoneità.*

ALLEGATO *3B*

1	Anno di riferimento della Comunicazione	
	INFORMAZIONI FORNITE DAL DATORE DI LAVORO AL MEDICO COMPETENTE	
	DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA	
2	Ragione Sociale o Codice Conto (nel caso di natanti)	
3	Partita IVA della Ragione Sociale/codice fiscale	
4	Codice Fiscale della Ragione Sociale	
5	Indirizzo Sede Legale (via e numero civico)	
6	Denominazione unità produttiva o codice certificato (nel caso di natanti)	
7	Indirizzo Unità produttiva (via e numero civico)	
8	Codice attività economica (ATECO) /Codice categoria naviglio nel caso di natanti	

	NUMERO LAVORATORI OCCUPATI		
		Maschi	**Femmine**
9	N. totale lavoratori occupati al 30/6		
10	N. totale lavoratori occupati al 31/12		
	Media annuale lavoratori occupati(CALCOLATA IN AUTOMATICO DAL SISTEMA)		

	INFORMAZIONI FORNITE DAL MEDICO COMPETENTE	
	DATI IDENTIFICATIVI DEL MEDICO COMPETENTE	
11	Cognome e nome del Medico Competente	
12	luogo e data di nascita del medico competente	
13	Codice Fiscale del Medico Competente	
14	e-mail del Medico Competente	

	PROBABILI/POSSIBILI MALATTIE PROFESSIONALI SEGNALATE ex art. 139 DPR 1124/65		
		Maschi	**Femmine**
15	N. M segnalate		
16	Tipologia M segnalate (codifica DM 11.12.09)(SCELTA MULTIPLA)		

	DATI RELATIVI ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA		
		Maschi	**Femmine**
17	n. totale lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria		
18	n. totale lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (visitati) nell'anno di riferimento		
19	n. lavoratori idonei alla mansione specifica		
20	n. lavoratori con idoneità parziali temporanee (con prescrizioni e/o limitazioni alla mansione specifica)		
21	n. lavoratori con idoneità parziali permanenti (con prescrizioni e/o limitazioni alla mansione specifica)		
22	n. lavoratori temporaneamente inidonei alla mansione specifica		
23	n. lavoratori permanentemente inidonei alla mansione specifica		

	ESPOSIZIONE A RISCHI LAVORATIVI DEI LAVORATORI				
		lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria		**lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno di riferimento** – **lavoratori visitati**	
	RISCHI LAVORATIVI	**Maschi**	**Femmine**	**Maschi**	**Femmine**
24	MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI				
25	SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTI SUPERIORI				
26	AGENTI CHIMICI				
27	AG. CANCEROGENI E MUTAGENI				
28	AMIANTO				
29	SILICE LIBERA CRISTALLINA				
30	AGENTI BIOLOGICI				
31	VIDEOTERMINALI				
32	VIBRAZIONI CORPO INTERO				
33	VIBRAZIONI MANO BRACCIO				
34	RUMORE				
35	CAMPI ELETTROMAGNETICI				
36	RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI				
37	RADIAZIONI ULTRAVIOLETTE NATURALI				
38	MICROCLIMA SEVERO				
39	INFRASUONI				
40	ULTRASUONI				
41	ATMOSFERE IPERBARICHE				
42	LAVORO NOTTURNO (D.lgs n.66 del 2003 2 2113/2004) >80gg/anno				
43	ALTRI RISCHI EVIDENZIATI DA V.R.				

	Adempimenti ai sensi dell'art. 41 co 4 – D.Lgs.81/08						
		n. lavoratori sottoposti alle verifiche ex art. 41 co 4 D.Lgs.81/2008 nell'anno		**n. lavoratori positivi al test di screening**		**N. di lavoratori positivi al test di conferma**	
		Maschi	**Femmine**	**Maschi**	**Femmine**	**Maschi**	**Femmine**
44	SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI						
						Lavoratori risultati inidonei alla mansione	
						Maschi	**Femmine**
45	ALCOLDIPENDENZA						

12A08194

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 18 maggio 2012.

Modifiche all'allegato II del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, in attuazione della direttiva 2012/7/UE della Commissione del 2 marzo 2012 che modifica l'allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli;

Visto il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, recante attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli;

Visto, in particolare, l'art. 32 del predetto decreto legislativo n. 54 del 2011, secondo cui «all'aggiornamento e alla modifica delle disposizioni degli allegati al presente decreto legislativo derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2009/48/CE si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 4 ,febbraio 2005, n. 11»;

Visto altresì l'art. 13, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, che regola in generale l'attuazione in via amministrativa delle modifiche di ordine tecnico o esecutivo a direttive già recepite, secondo cui «alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie»;

Vista la direttiva 2012/7/UE della Commissione del 2 marzo 2012 che modifica l'allegato II, parte III, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico;

Considerata la necessità di attuare la direttiva 2012/7/UE, provvedendo con proprio decreto ad adeguare a tale Direttiva le disposizioni dell'allegato II del decreto legislativo n. 54 del 2011;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche

1. Al punto 13 dell'allegato II, parte III, del decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 54, la voce relativa al cadmio è sostituita da quanto segue:

Elemento	mg/kg di materiale per giocattoli secco, fragile, in polvere o flessibile	mg/kg di materiale per giocattoli liquido o colloso	mg/kg di materiale rimovibile dal giocattolo mediante raschiatura
«cadmio	1,3	0,3	17»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 20 luglio 2013.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e ne sarà data comunicazione alla Commissione europea.

Roma, 18 maggio 2012

Il Ministro: PASSERA

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2012
Ufficio di controllo Atti MISE - MIPAAF, registro n. 7, foglio n. 236

12A08302

DECRETO 11 giugno 2012.

Scioglimento di 138 società cooperative senza nomina di commissario liquidatore.

IL DIRIGENTE DELLA DIVISIONE IV
DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE E GLI ENTI COOPERATIVI

Visti gli artt. 2545-*septiesdecies* del codice civile e 223-*septiesdecies* disp. att. al codice civile;

Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalle sopra citate disposizioni;

Visto il decreto legislativo n. 220/2002 con particolare riferimento all'art. 12;

Considerato che non viene sentita la Commissione centrale per le cooperative così come stabilito con parere espresso dalla stessa in data 15 maggio 2003;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 197/2008;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 2009 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza che si proceda alla nomina del liquidatore;

Considerato altresì che il provvedimento non comporta una fase liquidatoria;

Considerato che in data 4 maggio 2012 nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 103 - serie generale - è stato pubblicato il relativo avviso dell'avvio del procedimento per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

Art. 1.

Sono sciolte senza nomina del commissario liquidatore n. 138 società cooperative di cui all' allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

I creditori o altri soggetti interessati possono presentare formale e motivata domanda all'autorità governativa, intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore entro il termine perentorio di gg. 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 giugno 2012

Il dirigente: DI NAPOLI

ALLEGATO

ELENCO N. 1 /2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
1	A.R.T.E. SOCIETA' COOPERATIVA	CASTELVECCHIO CALVISIO	AQ	ABRUZZO	01346150665	16/01/1995	CCI
2	AMBIENTE DOMANI - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	L'AQUILA	AQ	ABRUZZO	01680910666	26/01/2006	CCI
3	AMBIENTE E VITA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	L'AQUILA	AQ	ABRUZZO	01680920665	26/01/2006	CCI
4	I TRE PREZZI SOCIETA' COOPERATIVA A RL	TRASACCO	AQ	ABRUZZO	01760770667	04/12/2008	
5	ITINERA - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	L'AQUILA	AQ	ABRUZZO	01598370664	07/03/2007	CCI
6	RISTORCOOP - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	L'AQUILA	AQ	ABRUZZO	01598080669	06/03/2003	CCI
7	ADRIATICA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	FRANCAVILLA AL MARE	CH	ABRUZZO	02194080699	31/01/2007	
8	ARCADE SOCIETA' COOPERATIVA A RL	PALENA	CH	ABRUZZO	02129960692	21/05/2005	
9	EDILSERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SAN SALVO	CH	ABRUZZO	01974660696	30/05/2001	
10	FRATELLI VERI' PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	FOSSACESIA	CH	ABRUZZO	01985760691	26/09/2001	
11	GIUSEPPE DI VITTORIO SOC. COOP. A RL	ATESSA	CH	ABRUZZO	00275670693	22/08/1977	
12	SOCIETA' COOPERATIVA M.P. TESSITURE S.C.R.L.	SAN SALVO	CH	ABRUZZO	02213400696	18/07/2007	
13	TATO SOCIETA' COOPERATIVA	SAN SALVO	CH	ABRUZZO	02208270690	22/05/2007	
14	CONSERVIZI - SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A RL	PESCARA	PE	ABRUZZO	00450620687	11/04/1997	
15	COOPERATIVA SOCIALE PELLEGRAIN'S ROLAMA	SPOLTORE	PE	ABRUZZO	01857350688	21/02/2008	
16	MARE VERDE D'ABRUZZO SO.COOP. A RL	PESCARA	PE	ABRUZZO	01478660689	06/05/1997	
17	SOCIETA' COOPERATIVA BLU C.O.S. MO. - CENTRO ORGANIZZATIVO SERVIZIO MONTESILVANO A RL	MONTESILVANO	PE	ABRUZZO	01874790684	25/07/2008	
18	ASSOCIAZIONI PRODUTTORI DELLA PESCA - CASTRUM PESCA- SOCIETA' COOPERATIVA A RL	GIULIANOVA	TE	ABRUZZO	00708760673	23/07/1988	
19	COOPERATIVA CULTURALE SPARTACO LUCARINI	TERAMO	TE	ABRUZZO	00495740672	13/01/1983	CCI
20	COOPERATIVA SOCIALE L'ISOLA CHE NON C'E' SOCIETA' COOPERATIVA A RL	TORTORETO	TE	ABRUZZO	01556970679	10/06/2004	
21	DIVIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RL	PENNA SANT'ANDREA	TE	ABRUZZO	01613300670	23/01/2006	CCI
22	INTERAMNIA SECURITY SOCIETA' COOPERATIVA	TERAMO	TE	ABRUZZO	01514270675	13/03/2003	CCI
23	JANNAT - SOCIETA' COOPERATIVA	NERETO	TE	ABRUZZO	01641880677	17/11/2006	
24	RAB SOCIETA' COOPERATIVA IN SIGLA RAB SOC. COOP.	TERAMO	TE	ABRUZZO	01645690676	04/01/2007	UNCI
25	SI.RE.PA. METALLI SOCIETA' COOPERATIVA	TERAMO	TE	ABRUZZO	01626000671	28/04/2006	CCI
26	* P. & P. PROGETTO PREVENZIONE - COOPERATIVA SOCIALE	MATERA	MT	BASILICATA	01068740776	03/06/2002	
27	IL LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA	POLICORO	MT	BASILICATA	01076750775	15/01/2003	
28	COOPERATIVA EDILIZIA TURSI SRL	TURSI	MT	BASILICATA	00315140772	06/03/1980	
29	COOP. PROMO. TERR. SOCIETA' COOPERATIVA	MOLITERNO	PZ	BASILICATA	01052860762	24/03/1990	
30	COOPERATIVA GEO PROGETTI A RL	RIVELLO	PZ	BASILICATA	01045480769	03/02/1990	UNCI
31	CSFS - SOCIETA' COOPERATIVA DI SERVIZI FACCHINAGGI E SPEDIZIONI	LAVELLO	PZ	BASILICATA	01710780766	11/07/2008	
32	HASF- SOCIETA' COOPERATIVA	VIGGIANO	PZ	BASILICATA	01637920768	02/02/2006	
33	IL CASTELLO - SOCIETA' COOPERATIVA	POTENZA	PZ	BASILICATA	01612920767	29/03/2005	
34	L'IPOMEA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AVIGLIANO	PZ	BASILICATA	00977110766	23/10/1987	
35	MEDEA SOC.COOP. A RL	MARSICO NUOVO	PZ	BASILICATA	01702910769	27/03/2008	
36	SCUOLA ITALIANA SCI SELLATA - SOCIETA' COOPERATIVA	ABRIOLA	PZ	BASILICATA	01645670769	09/05/2006	
37	AGRICALOR - SOCIETA' COOPERATIVA	FORINO	AV	CAMPANIA	02439520640	13/09/2005	CCI
38	AMODEO - SOCIETA' COOPERATIVA	QUADRELLE	AV	CAMPANIA	02333580641	27/02/2003	CCI
39	COOPERATIVA SOCIALE LA MERIDIONALE ONLUS - SOCIETA' COOPERATIVA	ALTAVILLA IRPINA	AV	CAMPANIA	02552270643	04/03/2008	CCI
40	EOLO COOPERATIVA SOCIALE A RL	LIONI	AV	CAMPANIA	02551410647	22/12/2005	UNCI
41	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AVELLINO 2000	AVELLINO	AV	CAMPANIA	02165450640	31/05/1999	AGCI
42	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ESPERANTO	AVELLINO	AV	CAMPANIA	02133220646	26/11/1998	UNICOOP

ELENCO N. 1 /2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
43	TERRITORIO- AMBIENTE SOC. COOP. A RL	AVELLA	AV	CAMPANIA	03553300637	23/10/1981	UNCI
44	* OPUS SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01409080627	05/07/2007	
45	AF COSTRUZIONI - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01358380622	10/11/2005	
46	EGEA SOCIETA' COOPERATIVA	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01438690628	16/09/2008	
47	FORM'AZIONE SOCIETA' COOPERATIVA	FOIANO DI VAL FORTORE	BN	CAMPANIA	01381580628	20/06/2006	
48	LA CITTA' DI EUFEMIA SOCIETA' COOPERATIVA	SAN LORENZELLO	BN	CAMPANIA	01410080624	16/07/2007	
49	LA PRIMULA - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	APICE	BN	CAMPANIA	01232140622	12/06/2001	
50	SANNIO SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	DURAZZANO	BN	CAMPANIA	01348610625	21/06/2005	UNCI
51	SOCIETA' COOPERATIVA DI CONSUMO VE.CON.	CASTELVENERE	BN	CAMPANIA	00256580622	06/06/1979	
52	THERMOTECH - SOCIETA' COOPERATIVA	BENEVENTO	BN	CAMPANIA	01227300629	24/04/2001	
53	ALTROSUD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPARANISE	CE	CAMPANIA	03378700615	24/09/2007	
54	C.N.E. CENTRO NAZIONALE EDUCATIVO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CASAL DI PRINCIPE	CE	CAMPANIA	02061620619	11/12/1992	
55	COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO XXIV OTTOBRE A RL	VILLA LITERNO	CE	CAMPANIA	00349270611	11/11/1977	
56	COOP. RINASCITA 2005 PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	PARETE	CE	CAMPANIA	02665200610	15/03/2000	
57	COOPERANDO SOCIETA' COOPERATIVA	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	CAMPANIA	03128100611	07/02/2005	
58	COOPERATIVA EDILIZIA CASERTA 5 - SOCIETA' COOPERATIVA	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	CAMPANIA	01103030613	06/04/1982	
59	CORYLUS CAMPANIA SOCIETA' COOPERATIVA	CONCA DELLA CAMPANIA	CE	CAMPANIA	02535770610	21/12/1998	CCI
60	IDEA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	TEVEROLA	CE	CAMPANIA	03344290618	18/04/2007	UNICOOP
61	IL FRUTTETO SOC. COOP. AGRICOLA A RL	AVERSA	CE	CAMPANIA	00995450616	30/01/1981	
62	JOLLY - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO	CASERTA	CE	CAMPANIA	02487200616	13/05/1998	
63	KAPPA SOCIETA' COOPERATIVA	AVERSA	CE	CAMPANIA	06185261218	28/10/2008	
64	LA FONTANA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SAN CIPRIANO D'AVERSA	CE	CAMPANIA	92017960649	16/02/1991	
65	LA NATURA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	GIOIA SANNITICA	CE	CAMPANIA	02693310613	23/08/2000	
66	LAGINI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	AVERSA	CE	CAMPANIA	03407620610	24/01/2008	
67	LE ALI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	PARETE	CE	CAMPANIA	03231870613	02/03/2006	
68	MAGIC COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	TEVEROLA	CE	CAMPANIA	03318610619	20/01/2007	UNICOOP
69	NEW EDILIZIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO	TEVEROLA	CE	CAMPANIA	03317710618	20/01/2007	UNICOOP
70	PA.MA. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	SAN MARCELLINO	CE	CAMPANIA	03379490612	01/10/2007	
71	PARCO VERDE - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	PIEDIMONTE MATESE	CE	CAMPANIA	01860300613	30/11/1989	
72	RAINBOW SOCIETA' COOPERATIVA	CERVINO	CE	CAMPANIA	03391370610	08/11/2007	
73	S. PIETRO SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A RL	ROCCAMONFINA	CE	CAMPANIA	92000380615	12/06/1980	
74	SOCIETA' COOPERATIVA EDIL.OPERAIA	LUSCIANO	CE	CAMPANIA	01960190617	02/05/1991	
75	VILLA ADELAIDE - SOC. COOP. A RL	AVERSA	CE	CAMPANIA	00427400619	04/12/1978	
76	25 NOVEMBRE SOC. COOP. A RL	NAPOLI	NA	CAMPANIA	06416470638	09/04/1991	
77	CABLAGGI SUD SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO A RL	GRAGNANO	NA	CAMPANIA	04720830639	22/05/1985	
78	CONSORZIO TURISTICO MEDITERRANEO SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A RL	GIUGLIANO IN CAMPANIA	NA	CAMPANIA	03503801213	18/06/1998	
79	DOLCE- MENTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	NAPOLI	NA	CAMPANIA	06122801217	01/08/2008	
80	DOMUS FLEGREA 90 SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA DI ABITAZIONE SRL	QUARTO	NA	CAMPANIA	06058940633	07/03/1990	
81	EDILIZIA SABATINO SOCIETA' COOPERATIVA	QUARTO	NA	CAMPANIA	05845931210	03/10/2007	
82	GREEN SERVICE PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	POMIGLIANO D'ARCO	NA	CAMPANIA	03842081212	06/04/2000	
83	LA COLLINA - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA	CASAMARCIANO	NA	CAMPANIA	06012140635	17/11/1989	
84	L'AZALEA COOPERATIVA SOCIALE A RL	CICCIANO	NA	CAMPANIA	04112221215	06/11/2001	

ELENCO N. 1 /2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
85	MINI COOPERATIVA EDIFICATORIA SAN PASQUALE A RL	FRATTAMINORE	NA	CAMPANIA	04303141214	04/11/2002	
86	NEW COOP. - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA	POLLENA TROCCHIA	NA	CAMPANIA	05573001004	02/06/1998	
87	PIAZZA ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	07906590638	14/05/2002	
88	SERVIZI LAVORO SOCIETA' - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CAIVANO	NA	CAMPANIA	04943601213	09/11/2004	
89	SOC. COOP. ROSA 81 ARL	QUARTO	NA	CAMPANIA	03526790633	08/10/1981	**AGCI**
90	SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA S.GIUSEPPE A RL	S.GIUSEPPE VESUVIANO	NA	CAMPANIA	01883300632	18/12/1979	**UNICOOP**
91	SOCIETA' COOPERATIVA LAVORO E SERVIZI SICILIA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	06173641215	14/10/2008	**CCI**
92	SOCIETA' COOPERATIVA PEGASO	SANT'ANTONIO ABATE	NA	CAMPANIA	06063341215	16/05/2008	
93	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE POMPEI LAVORA	POMPEI	NA	CAMPANIA	05716281216	23/03/2007	
94	COOPERATIVA SOCIALE CATERINA VOLPICELLI	NAPOLI	NA	CAMPANIA	07140690632	10/02/1997	
95	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AMANTEA	NAPOLI	NA	CAMPANIA	05399701217	12/04/2006	
96	CALORE- SCRL	ALTAVILLA SILENTINA	SA	CAMPANIA	02263790657	10/06/1986	**UNICOOP**
97	CONTECART - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	EBOLI	SA	CAMPANIA	03514630650	26/04/1999	
98	COOPERATIVA DI LAVORO SCRL COOP. DI PRODUZIONE E LAVORO	EBOLI	SA	CAMPANIA	04121690657	24/03/2004	
99	COOPERATIVA EUROPA COSTRUZIONI EDILI - SOCIETA' COOPERATIVA	MONTECORVINO ROVELLA	SA	CAMPANIA	04629800659	05/08/2008	
100	EBE - SOCIETA' COOPERATIVA A RL- SCRL	SAN MARZANO SUL SARNO	SA	CAMPANIA	03442220657	12/05/1998	
101	LAVORARE INSIEME COOPERATIVA SOCIALE A RL	MERCATO SAN SEVERINO	SA	CAMPANIA	03667090652	28/04/2000	
102	LINEARETTA DI COMUNICAZIONE SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SALERNO	SA	CAMPANIA	04194830651	02/12/2004	
103	L'UNIONE CAGGIANESE - SCRL	CAGGIANO	SA	CAMPANIA	00533310652	28/12/1955	
104	M.D. COSTRUZIONI - PICCOLA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	CAMPAGNA	SA	CAMPANIA	03824090652	12/09/2001	
105	PARCO DELLE ZAGARE - SCRL	SALERNO	SA	CAMPANIA	02916420652	15/10/1993	
106	SE.GE.CO. SOCIETA' COOPERATIVA	CAVA DE'TIRRENI	SA	CAMPANIA	03847770652	19/11/2001	
107	SOCIETA' COOPERATIVA CPL	NOCERA INFERIORE	SA	CAMPANIA	04154990651	12/07/2004	
108	SUN SERVICE SOC. COOP.	SANTA MARINA	SA	CAMPANIA	03353010659	04/07/1997	
109	TRAVEL 2000 - SOCIETA' COOPERATIVA A RL	SALERNO	SA	CAMPANIA	03573830654	18/06/1999	
110	ALBATROS - SOCIETA' COOPERATIVA	SAPRI	SA	CAMPANIA	04144110659	31/05/2004	**AGCI**
111	* SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA SANT'ELENA	BERGAMO	BG	LOMBARDIA	02957990167	11/04/2002	
112	ARENA SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	CANONICA D'ADDA	BG	LOMBARDIA	03476500164	06/03/2008	
113	AZ SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BERGAMO	BG	LOMBARDIA	02864230160	28/03/2001	**UNICOOP**
114	COOPERATIVA ARTIGIANI DALMINE SOC. COOP A RL	DALMINE	BG	LOMBARDIA	02703590162	21/05/1999	**UNICOOP**
115	ARNIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	BRESCIA	BS	LOMBARDIA	03065920989	29/12/2008	**CCI**
116	ITALY SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA A RL	BOTTICINO	BS	LOMBARDIA	02382840987	10/02/2003	
117	TRE ELLE SOCIETA' COOPERATIVA	FLERO	BS	LOMBARDIA	03657280230	24/01/2007	**UNICOOP**
118	AGORA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	CREMONA	CR	LOMBARDIA	01438530196	25/02/2008	
119	CAVA CASELLA SOC. COOP. A RL	CASALMAGGIORE	CR	LOMBARDIA	81002590198	25/05/1972	
120	DER.EL COOP. SOCIETA' COOPERATIVA	PIADENA	CR	LOMBARDIA	01446500199	30/05/2008	
121	COOPERATIVA DI GARANZIA TRA GLI ARTIGIANI DI MILANO E PROVINCIA	MEDA	MB	LOMBARDIA	80062470150	17/01/1975	**CCI**
122	ASTOR SOCIETA' COOPERATIVA	PIEVE EMANUELE	MI	LOMBARDIA	06225150967	04/06/2008	**UNCI**
123	BORIS SOC, COOP.	PADERNO DUGNANO	MI	LOMBARDIA	06284660963	23/07/2008	**UNICOOP**
124	C.T.L. SOCIETA' COOPERATIVA	MELEGNANO	MI	LOMBARDIA	06185610968	30/04/2008	**UNCI**
125	FULL SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	MILANO	MI	LOMBARDIA	10278570154	05/02/1991	**UNICOOP**
126	MG - SOCIETA' COOPERATIVA	SESTO SAN GIOVANNI	MI	LOMBARDIA	05959380964	12/12/2007	

ELENCO N. 1 /2012 DI COOPERATIVE DA SCIOGLIERE EX ART. 2545 SEPTIESDECIES C.C.

N.	COOPERATIVA	SEDE	PR	REGIONE	COD.FISC.	COSTIT.	ADESIONE
127	NEW ABACUS SOC. COOP.	MILANO	MI	LOMBARDIA	05676800963	14/03/2007	**UNICOOP**
128	SANPAOLO SOC. COOP.	MILANO	MI	LOMBARDIA	06242600960	18/06/2008	**UNICOOP**
129	SUPER ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA A RL	MILANO	MI	LOMBARDIA	06069800966	12/02/2008	
130	WORK TEAM SOC. COOP.	PADERNO DUGNANO	MI	LOMBARDIA	06242610969	18/06/2008	**UNICOOP**
131	MOZERCOOP SERVIZI ALL'IMPRESA SOCIETA' COOPERATIVA	MANTOVA	MN	LOMBARDIA	02236260200	20/06/2008	
132	PUNTOWORK SOC. COOP.	MANTOVA	MN	LOMBARDIA	02210560203	23/11/2007	
133	SADCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	MANTOVA	MN	LOMBARDIA	02242350201	11/09/2008	
134	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE IL GUSCIO	DELEBIO	SO	LOMBARDIA	00832180145	30/06/2004	**CCI**
135	CIRCOLO COOPERATIVO DI BRENNO USERIA	ARCISATE	VA	LOMBARDIA	00300470127	08/04/1903	**CCI**
136	FSM SERVICE SOCIETA' COOPERATIVA	BUSTO ARSIZIO	VA	LOMBARDIA	03051380123	13/06/2008	
137	GREM ENERGY POWER SOCIETA' COOPERATIVA	VARESE	VA	LOMBARDIA	03051960122	18/06/2008	**CCI**
138	PRIMAVERA GESTIONI E SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA A RL	GALLARATE	VA	LOMBARDIA	02663220123	01/06/2001	**CCI**

12A08306

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO 20 luglio 2012.

Estensione a tutto il territorio nazionale del regime transitorio di facoltatività della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al Conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE
DEL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 52, recante modifiche al libro sesto del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferimento all'introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, concernente la determinazione dei campioni nazionali di talune unità di misura del Sistema internazionale;

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il quale prevede, tra l'altro, che gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente «Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del territorio;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 18 gennaio 2000, n. 9, che ha aggiunto, tra l'altro, gli articoli 3-*bis*, 3-*ter* e 3-*sexies* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, riguardanti l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, di trascrizione, di iscrizione, di annotazione e di voltura degli atti relativi a diritti sugli immobili;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 2000, n. 308, recante il regolamento per l'utilizzazione di procedure telematiche per gli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari;

Visto il decreto 13 dicembre 2000, emanato dal Direttore generale del Dipartimento delle entrate e dal Direttore generale del Dipartimento del territorio del Ministero delle finanze, di concerto con il Direttore generale del Dipartimento degli affari civili e delle libere professioni del Ministero della giustizia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302, concernente l'utilizzazione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di atti immobiliari e l'approvazione del modello unico informatico e delle modalità tecniche necessarie per la trasmissione dei dati;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, concernente il codice dell'amministrazione digitale;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, il quale prevede che, con provvedimento interdirigenziale dei Direttori delle Agenzie delle entrate e del territorio, di concerto con il Ministero della giustizia, sono stabiliti i termini e le modalità della progressiva estensione delle procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, a tutti i soggetti, nonché a tutti gli atti, incluse la registrazione di atti e denunce, la presentazione di dichiarazioni di successione, le trascrizioni, iscrizioni e annotazioni nei registri immobiliari e alle volture catastali, da qualunque titolo derivanti, ed inoltre le modalità tecniche della trasmissione del titolo per via telematica, relative sia alla prima fase di sperimentazione, che a quella di regime;

Visto il provvedimento interdirigenziale 6 dicembre 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 12 dicembre 2006, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio e dal Direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, riguardante l'estensione delle procedure telematiche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura ad ulteriori tipologie di atti e di soggetti;

Visto il provvedimento interdirigenziale 30 aprile 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 10 maggio 2008, emanato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate e dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per gli adempimenti in materia di registrazione, trascrizione, iscrizione, annotazione e voltura;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2009, che definisce le regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici;

Visto il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 110, recante disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio;

Visto il provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 28 dicembre 2010, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale è stato attivato, a titolo sperimentale, il regime transitorio di facoltatività della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al Conservatore dei registri immobiliari nell'ambito delle procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463;

Visto il provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio 10 maggio 2011, pubblicato sul sito internet dell'Agenzia del territorio in data 10 maggio 2011, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, concernente l'attribuzione delle funzioni di Conservatore dei registri immobiliari;

Visto il provvedimento interdirigenziale 8 settembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 13 settembre 2011, emanato dal Direttore dell'Agenzia del territorio di concerto con il Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia del Ministero della giustizia, con il quale è stato esteso ad ulteriori uffici il regime transitorio di facoltatività della trasmissione per via telematica del titolo da presentare al conservatore dei registri immobiliari;

Considerata l'esigenza di estendere, in via sperimentale e facoltativa, la trasmissione telematica del titolo a tutto il territorio nazionale;

Dispongono:

Art. 1.

Estensione della trasmissione telematica del titolo a tutto il territorio nazionale

1. A decorrere dal 19 settembre 2012, i notai possono trasmettere per via telematica il titolo per gli atti da presentare ai conservatori dei registri immobiliari operanti presso tutti gli Uffici provinciali, utilizzando le procedure telematiche di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, secondo le modalità di cui al Provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010.

Art. 2.

Specifiche tecniche

1. L'allegato 2 al provvedimento interdirigenziale 21 dicembre 2010, concernente le specifiche tecniche relative alle modalità di attestazione delle funzioni di cui all'art. 4 del medesimo provvedimento interdirigenziale, è sostituito dall'allegato tecnico al presente provvedimento.

2. Eventuali modifiche alle specifiche tecniche di cui al comma 1 sono apportate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia del territorio.

Art. 3.

Pubblicazione

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 luglio 2012

Il direttore dell'Agenzia del territorio
ALEMANNO

Il direttore generale della giustizia civile del Ministero della giustizia
SARAGNANO

Allegato tecnico al decreto interdirigenziale 20 luglio 2012

Specifiche tecniche per l'inserimento della qualifica del titolare all'interno del certificato di firma rilasciato ai dipendenti dell'Agenzia del territorio

Ai fini della sottoscrizione del certificato di eseguita formalità da restituire per via telematica, l'Agenzia del territorio rilascia al conservatore e ai relativi gerenti[1] un certificato di firma qualificato, conforme alle specifiche tecniche della Deliberazione del Centro nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione n. 45 del 21 maggio 2009, con le seguenti caratteristiche:

- nel campo o*rganizationName* (OID:2.5.4.10) è impostato il valore "AGENZIA DEL TERRITORIO/80416110585"

- nel campo *title* (OID: 2.5.4.12) è impostato uno dei seguenti valori

  - CONSERVATORE XXXX
  - GERENTE XXXX
  - SOSTITUTO GERENTE XXXX

La stringa XXXX contiene **solo** il codice del Reparto Servizi di pubblicità immobiliare presso cui presta servizio il titolare del certificato di firma e può assumere i valori della tabella seguente.

[1] Cfr. Disposizione Organizzativa n. 90 del 28 luglio 2011

Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare	
Codice	**Dizione**
AG00	AGRIGENTO
AL00	ALESSANDRIA
AL10	ACQUI TERME
AL20	CASALE MONFERRATO
AL30	NOVI LIGURE
AL40	TORTONA
AN00	ANCONA
AO00	AOSTA
AP00	ASCOLI PICENO
AP10	FERMO
AQ00	L'AQUILA
AR00	AREZZO
AT00	ASTI
AV00	AVELLINO
BA00	BARI
BA10	TRANI
BG00	BERGAMO
BI00	BIELLA
BL00	BELLUNO
BN00	BENEVENTO
BO00	BOLOGNA
BR00	BRINDISI
BS00	BRESCIA
BS10	BRENO
BS20	SALO'
CA00	CAGLIARI
CB00	CAMPOBASSO
CE00	SANTA MARIA CAPUA VETERE
CH00	CHIETI
CL00	CALTANISSETTA
CN00	CUNEO
CN10	ALBA
CN20	MONDOVI'
CN30	SALUZZO
CO00	COMO
CR00	CREMONA
CS00	COSENZA
CT00	CATANIA
CZ00	CATANZARO
EN00	ENNA
FE00	FERRARA
FG00	FOGGIA
FG10	LUCERA
FI00	FIRENZE
FO00	FORLI'
FR00	FROSINONE
GE00	GENOVA
GE10	CHIAVARI
GR00	GROSSETO

Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare	
Codice	**Dizione**
IM00	IMPERIA
IM10	SANREMO
IS00	ISERNIA
KR00	CROTONE
LC00	LECCO
LE00	LECCE
LI00	LIVORNO
LI10	PORTOFERRAIO
LO00	LODI
LT00	LATINA
LU00	LUCCA
MC00	MACERATA
ME00	MESSINA
MI10	MILANO 1
MI20	MILANO 2
MN00	MANTOVA
MN10	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
MO00	MODENA
MS00	MASSA-CARRARA
MT00	MATERA
NA10	NAPOLI 1
NA20	NAPOLI 2
NO00	NOVARA
NU00	NUORO
OR00	ORISTANO
PA00	PALERMO
PC00	PIACENZA
PD00	PADOVA
PD10	ESTE
PE00	PESCARA
PG00	PERUGIA
PG10	SPOLETO
PI00	PISA
PI10	VOLTERRA
PN00	PORDENONE
PO00	PRATO
PR00	PARMA
PS00	PESARO
PS10	URBINO
PT00	PISTOIA
PT10	PESCIA
PV00	PAVIA
PV10	VIGEVANO
PV20	VOGHERA
PZ00	POTENZA
RA00	RAVENNA
RC00	REGGIO CALABRIA
RE00	REGGIO EMILIA
RG00	RAGUSA
RI00	RIETI

Reparto Servizi di Pubblicità Immobiliare	
Codice	**Dizione**
RM10	ROMA 1
RM20	ROMA 2
RM40	CIVITAVECCHIA
RM50	VELLETRI
RN00	RIMINI
RO00	ROVIGO
SA00	SALERNO
SI00	SIENA
SI10	MONTEPULCIANO
SO00	SONDRIO
SP00	LA SPEZIA
SP10	SARZANA
SR00	SIRACUSA
SS00	SASSARI
SS10	TEMPIO PAUSANIA
SV00	SAVONA
SV10	FINALE LIGURE
TA00	TARANTO
TE00	TERAMO
TO10	TORINO 1
TO20	TORINO 2
TO40	IVREA
TO50	PINEROLO
TO60	SUSA
TP00	TRAPANI
TR00	TERNI
TV00	TREVISO
UD00	UDINE
VA00	VARESE
VB00	VERBANIA
VC00	VERCELLI
VE00	VENEZIA
VE10	CHIOGGIA
VI00	VICENZA
VI10	BASSANO DEL GRAPPA
VI20	SCHIO
VR00	VERONA
VV00	VIBO VALENTIA
VT00	VITERBO

12A08420

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 11 luglio 2012.

Elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. (Determinazione n. 974).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012 n. 53 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana- Serie generale n. 254 del 31 ottobre 2009;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e s.m.i.;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Vista la determinazione n. 15 del 01 marzo 2010, con cui il Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco ha conferito alla Dott.ssa Anna Rosa Marra l'incarico di Coordinatore dell'Area Registrazione e l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Valutazione e Autorizzazione;

Visto l'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.;

Visto il comma 5 dell'art. 38 succitato, il quale prevede che i dati relativi alle autorizzazioni alla immissione in commercio (AIC) decadute sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana a cura dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA);

Viste le "Linee Guida "Sunset Clause" pubblicate nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 aprile 2009;

Visto il "Comunicato ALFA" pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 2 luglio 2009;

Visto il "Warning di prossima decadenza" del 9 dicembre 2011, pubblicato nel portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 9 dicembre 2011;

Visto il "Warning di prossima decadenza" del 16 febbraio 2012, pubblicato nei portale internet dell'AIFA sezione Front.end/Sunset Clause in data 16 febbraio 2012;

Viste le controdeduzioni inviate da talune società titolari delle AIC dei medicinali oggetto dei surriferiti "Warning di prossima decadenza";

Considerato che le controdeduzioni sono state accolte limitatamente ai casi in cui la documentazione di tipo fiscale presentata (fatture di vendita o documenti di accompagnamento di merce viaggiante) era idonea a dimostrare la commercializzazione del medicinale entro la data di presunta decadenza;

Tenuto conto, altresì, che talune società titolari delle AIC dei medicinali oggetto dei già citati "Warning di prossima decadenza" non hanno inviato controdeduzioni relativamente a quanto specificato nello stesso warning;

Tenuto conto dei dati di commercializzazione dei medicinali verificati alla data del 31 maggio 2012, da cui risulta che i medicinali descritti nell'elenco di seguito riportato sono in decadenza alla data evidenziata per ognuno di essi;

Viste le comunicazioni con le quali taluni titolari delle AIC in decadenza tra il 1º ottobre 2011 e il 9 luglio 2012 hanno confermato di accettare la stessa decadenza;

Visto che, entro il termine previsto dalle Linee Guida Sunset Clause, alcune società titolari di AIC hanno presentato domanda di esenzione dalla decadenza;

Considerato che a talune delle richieste di esenzione dalla decadenza è stato dato esito negativo;

Considerato, quindi, che le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali non commercializzati per tre anni consecutivi sono decadute, secondo quanto disposto dall'art. 38, commi 5 e 7 del decreto legislativo 219/06 e s.m.i.;

Determina:

Art. 1.

1. I medicinali di cui all'elenco allegato alla presente determinazione risultano decaduti alla data indicata per ciascuno di essi, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e s.m.i.

Art. 2.

1. Il presente provvedimento, unitamente all'allegato, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2012

Il dirigente: MARRA

ALLEGATO

MEDICINALI DECADUTI			
AIC	denominazione medicinale	titolare AIC	decadenza AIC
038886	ALOST	BIOMEDICA FOSCAMA GROUP S.P.A.	01-05-2012
038710	AMLIDONA	HELM AG	01-04-2012
034491	BLUSTARK	ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L.	01-07-2012
037480	BRAVALLE	FERRING SPA	09/07/2012
038161	CEFTAZIDIMA DIAMED BERATUNGSGESELLSCHAFT FUR PHARMAZEUTISCHE UNTERNEHMEN MBH	DIAMED BERATUNGSGESELLSCHAFT FUR PHARMAZEUTISCHE UNTERNEHMEN MBH	01-04-2012
028920	CIVRAL	PHARMABER S.R.L.	01-04-2012
029395	EUDOLENE	ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO SRL	02/10/2011
038899	EXSUMAT	HEXAL SPA	26/05/2012
038718	FAMCICLOVIR ARROW	ARROW GENERICS LTD	01-04-2012
038617	FLUVASTATINA RATIOPHARM	RATIOPHARM GMBH	01-04-2012
037957	GLICEROLO JOHNSON & JOHNSON	JOHNSON & JOHNSON S.P.A.	01-04-2012
038589	GLIMEPIRIDE ARROW	ARROW GENERICS LTD	01-03-2012
036972	INDICAM	ALTERGON ITALIA SRL	01-04-2012
036973	INFORCE	ALTERGON ITALIA SRL	01-04-2012
022543	METOCLOPRAMIDE	EG S.P.A.	01-02-2012
037262	MORFEO	RADIUMPHARMA S.R.L.	01-03-2012
035166	NARINEX	SCHERING-PLOUGH S.R.L.	06/07/2011
019657	NEO BOROCILLINA NASALE (GIA' NARIXFREE)	ALFA WASSERMANN S.P.A.	06/07/2012
022409	NICHOLIN	WYETH LEDERLE SPA	26/02/2012
038778	ONDANSETRON ACTAVIS	ACTAVIS GROUP PTC EHF	01-03-2012
027315	POROSTENINA	ISTITUTO BIOCHIMICO NAZIONALE SAVIO S.R.L.	06/07/2012
025806	PRATICEF	FARMACEUTICI CABER	21/01/2012
038737	ROPINIROLO ACTAVIS	ACTAVIS GROUP PTC EHF	01-04-2012
038739	ROPINIROLO ALCHEMIA	ALCHEMIA LTD	01-04-2012
038738	ROPINIROLO MEDIS	MEDIS EHF	01-04-2012
038735	ROPINIROLO SIGILLATA	SIGILLATA LIMITED	01-04-2012
038750	SUMATRIPTAN MYLAN GENERICS	MYLAN S.P.A.	01-04-2012
026978	VARICET	BIOTEST PHARMA GMBH	11/05/2012
038379	VENLAFAXINA HEXAL	HEXAL S.P.A.	01-02-2012
038499	VENLAFAXINA KRKA	KRKA D.D. NOVO MESTO	03/02/2012

12A08249

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 aprile 2012.

Aeroporto di Catania - Contratto di programma ENAC-SAC 2012-2015. (Deliberazione n. 59/2012).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, che ha istituito una tassa di imbarco e sbarco sulle merci trasportate per via aerea;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 324, recante nuove norme in materia di diritti per l'uso degli aeroporti aperti al traffico civile, e s.m.i.;

Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante norme per l'affidamento in concessione dei servizi di sicurezza per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia;

Visti l'art. 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e l'art. 1 del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 351 – come modificati dall'art. 2, commi 188 e 189, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (legge finanziaria 1997) – che hanno disposto in materia di gestione degli aeroporti e di realizzazione delle relative infrastrutture;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC);

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che demanda a questo Comitato la definizione delle linee guida e dei principi comuni per le Amministrazioni che esercitano funzioni in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità, ferme restando le competenze delle autorità di settore;

Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, attuativo della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, e s.m.i.;

Visto il regolamento (CE) 2320/2002, in data 16 dicembre 2002, che ha introdotto – a decorrere dal 1° gennaio 2003 – l'obbligo dell'espletamento dei controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un codice unico di progetto (CUP), e viste le delibere attuative adottate da questo Comitato;

Visto il decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, riguardante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265;

Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che ha parzialmente modificato il sistema di tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

Vista la Comunicazione della Commissione UE 2005/C-213-01 in data 9 dicembre 2005, recante «Orientamenti comunitari concernenti il finanziamento degli aeroporti e gli aiuti pubblici di avviamento concessi alle compagnie operanti su aeroporti regionali»;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151, che reca ulteriori modifiche ed integrazioni alla parte aeronautica del Codice della navigazione e che, in particolare, sostituisce l'art. 704 di detto codice, prevedendo che l'ENAC ed il gestore stipulino un contratto di programma che recepisca la disciplina regolatoria emanata da questo Comitato per il settore aeroportuale in materia di investimenti, corrispettivi e qualità e quella recata dall'art. 11-*nonies* del citato decreto-legge n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005;

Visto il regolamento (CE) 1107/2006 in data 5 luglio 2006, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), e visti in particolare:

l'art. 1, comma 258, concernente l'aumento del canone annuo per l'uso dei beni del demanio dovuto dalle società di gestione totale e parziale aeroportuale;

l'art. 1, comma 1328, che istituisce un apposito fondo al fine di ridurre il costo, a carico dello Stato, del servizio antincendi negli aeroporti;

Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, che, all'art. 3, reca specifiche disposizioni in materia di trasparenza delle tariffe aeree al fine di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza dei costi del servizio;

Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, che – parzialmente modificando le disposizioni di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 – reca norme attuative della direttiva 2009/12/CE del Parlamento e del Consiglio europei dell'11 marzo 2000 in materia di diritti aeroportuali, demandando all'istituenda Autorità nazionale di vigilanza

di cui all'art. 73 funzioni di regolazione economica del settore e di vigilanza e precisando, all'art. 36, comma 6-*ter*, che restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché di questo Comitato in tema di approvazione dei contratti di programma e degli atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2012, n. 35, che – all'art. 22, comma 2 – specifica che il recepimento della direttiva comunitaria per ultimo menzionata fa comunque salvo il completamento delle procedure in corso volte alla stipula di contratti di programma con le società di gestione aeroportuale ai sensi, tra l'altro, del citato art. 11-*nonies* del decreto-legge n. 203/2005, convertito dalla legge n. 248/2005, prescrivendo che dette procedure si concludano entro il 31 dicembre 2012 e che la durata di contratti venga fissata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e dei rispettivi modelli tariffari;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, recante principi sull'erogazione dei servizi di pubblica utilità, e visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1998, concernente lo «Schema generale di riferimento per la predisposizione della carte dei servizi pubblici del settore dei trasporti»;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione emanato, di concerto con il Ministro del tesoro, il 12 novembre 1997, n. 521, concernente il regolamento in materia di concessioni di gestioni aeroportuali;

Visto lo Statuto dell'E.N.A.C., approvato con decreto interministeriale 3 giugno 1999, n. 71/T;

Vista la propria delibera del 24 aprile 1996, n. 65 (*G.U.* n. 118/1996), recante linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

Vista la delibera 4 agosto 2000, n. 86 (*G.U.* n. 225/2000), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole in ordine allo schema di riordino della tariffazione dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva;

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 38 (*G.U.* n. 221/2007), con la quale questo Comitato ha approvato il documento tecnico denominato «Direttiva in materia di regolazione tariffaria dei servizi aeroportuali offerti in regime di esclusiva» e che sostituisce il citato schema di riordino alla luce delle modifiche normative nel frattempo intervenute;

Vista la propria delibera 27 marzo 2008, n. 51 (*G.U.* n. 128/2008), con la quale, in relazione ai contenuti della sentenza n. 51/2008 della Corte costituzionale e preso atto del parere reso della Conferenza unificata in data 26 marzo 2008, questo Comitato ha riapprovato con limitate modifiche il documento tecnico allegato alla citata delibera n. 38/2007;

Viste le «Linee guida» applicative della citata direttiva in materia di regolazione dei servizi aeroportuali, elaborate dall'ENAC ed approvate, previo parere del NARS, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con decreto 10 dicembre 2008, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la direttiva del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 31 luglio 2009 (*G.U.* n. 196/2009), con la quale è stato autorizzato l'ENAC anche in considerazione delle esigenze emerse nel corso delle consultazioni svolte con l'utenza aeroportuale, ad individuare criteri di riparto del «margine commerciale» tra i vari diritti aeroportuali diversi da quello «pro-quota» inizialmente previsto dalle citate «Linee guida»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, con il quale si è proceduto alla riorganizzazione del NARS e che all'art. 1, comma 1, prevede la verifica, da parte dello stesso Nucleo, dell'applicazione – nei contratti di programma sottoposti a questo Comitato – dei principi in materia di regolazione tariffaria relativi al settore considerato;

Vista la nota n. 2276 del 24 maggio 2011, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso lo schema di contratto di Programma 2012-2015 tra l'ENAC e la «Società Aeroporto di Catania» S.p.A. (SAC) e relativi allegati;

Vista la nota n. 13950 dell'11 aprile 2012, con la quale il predetto Ministero ha chiesto l'iscrizione dell'argomento all'o.d.g. di questo Comitato per il prescritto parere;

Visto il parere n. 1/2012 reso dal NARS nella seduta del 18 aprile 2012;

Viste le precedenti delibere con le quali questo Comitato, nell'esprimere parere favorevole, con prescrizioni, rispettivamente in ordine agli schemi di contratto di programma tra l'ENAC e le Società di gestione degli scali di Pisa «Galileo Galilei», di Napoli Capodichino, di Bari e Brindisi, di Bologna e di Palermo, ha nelle premesse:

sottolineato la necessità di effettuare l'analisi dei contratti di programma con i gestori aeroportuali nel contesto di un Piano nazionale degli aeroporti integrato con il Piano nazionale della logistica in modo da poter valutare sia la coerenza interna che quella esterna dei singoli contratti di programma con la pianificazione di respiro nazionale, rilevando che uno studio propedeutico a tali fini è stato commissionato, ad aprile 2009, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da ENAC;

evidenziato le significative differenziazioni esistenti tra gli scali aeroportuali nazionali; lo sviluppo di una concorrenza tra gli scali stessi, anche per effetto dell'avvento delle compagnie low cost, basata sull'offerta di servizi di tipo point to point piuttosto che di tipo hub and spoke e su tariffe competitive rispetto ai vettori tradizionali; un

rilevante gap infrastrutturale rispetto ai grandi aeroporti europei; un rilevante ritardo nello sviluppo del traffico merci rispetto ai principali competitors europei;

evidenziato i benefici per la competitività degli scali italiani che potranno derivare dalla durata quarantennale delle concessioni di gestione totale dei medesimi scali e dalla applicazione di meccanismi tariffari incentivanti di tipo price cap;

rilevato l'attuale mancanza, a livello nazionale di un campione significativo di gestori tra loro confrontabili in relazione, tra l'altro, al sussistere di differenti regimi concessori e di differenti assetti dei servizi prestati;

Considerato che, con nota del 3 marzo 2011, l'ENAC, adempiendo alla raccomandazione di cui alla delibera n. 44/2009 di questo Comitato, ha trasmesso ad Assaeroporti, affinché inviti i propri iscritti ad adeguarsi, per gli adempimenti prescritti dalla legge n. 248/2005 a decorrere dall'esercizio 2010, il modello di certificazione della contabilità analitica regolatoria delle società aeroportuali, elaborato nell'ambito di un apposito tavolo di lavoro costituito dall'ENAC e al quale ha partecipato anche il NARS;

Considerato che questo Comitato deve esprimersi sui contenuti dello schema di Contratto di Programma nei termini di cui al citato decreto legislativo n. 151/2006, restando nella responsabilità dell'Amministrazione di settore la valutazione della coerenza dei vari profili attinenti al rapporto concessorio anche con la normativa comunitaria, e in particolare, per quanto applicabile, con le prescrizioni di cui alla decisione della Commissione europea del 30 dicembre 2011, n. C(2011)9380, riguardante l'applicazione delle disposizioni del Trattato UE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale;

Considerato che è opportuno dare seguito all'invito più volte rivolto all'Amministrazione di settore ad attivarsi per l'individuazione di benchmark di produttività ricavabili da operatori efficienti operanti anche in altri settori del comparto trasporti e che in prosieguo compete all'istituenda Autorità di cui all'art. 73 del decreto-legge n. 1/2012, convertito dalla legge n. 27/2012, procedere, tra l'altro, alla predisposizione di specifici modelli di tariffazione;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 13 maggio 2010, n. 58);

Vista la nota 30 aprile 2012, n. 1793, predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato, contenente le valutazioni e le prescrizioni da riportare nella presente delibera;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

PRENDE ATTO

delle risultanze dell'istruttoria svolta e in particolare che:

il sistema aeroportuale siciliano soffre per le criticità esposte in premessa ed in particolare per la scarsa accessibilità agli scali da parte dell'utenza, problema che nel medio periodo dovrebbe attenuarsi in particolare per lo scalo in esame a seguito dell'entrata in funzione del collegamento autostradale Siracusa – Catania e del completamento degli assi stradali Ragusa - Catania e Gela-Agrigento-Trapani nonché dell'asse ferroviario Salerno-Palermo-Catania (per la tratta Messina - Palermo);

in tale contesto l'aeroporto di Catania, con traffico di 6,7 milioni/pax verificatosi nel 2011, è risultato con Palermo (4.9 mln/pax) l'aeroporto in cui si è maggiormente concentrato il traffico interessante l'isola e, movimentando il 4,6 per cento dell'intero traffico passeggeri su base nazionale, si colloca al sesto posto degli scali italiani per tale tipologia di traffico ed al primo del Mezzogiorno, registrando un notevole incremento a seguito dell'apertura della nuova aerostazione avvenuta nel 2007;

la gestione totale dell'aeroporto – con convenzione n. 29 del 22 maggio 2007, approvata con decreto interministeriale n. 139 del 13 settembre 2007 dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze sulla base dell'istanza presentata ad ENAC nel settembre 1997 e dunque in data antecedente alla entrata in vigore della revisione della parte aeronautica del codice della navigazione – è stata affidata in concessione per quaranta anni alla Società Aeroporto di Catania S.p.A. (SAC), derivante dall'incorporazione – avvenuta nel 2007 – del precedente gestore da parte della holding, che precedentemente (dal settembre 1981 al 1997) era stata titolare dell'affidamento della gestione parziale dell'aeroporto stesso;

lo schema di contratto in oggetto, riferito al periodo regolatorio 2012-2015, stabilisce per ciascun servizio regolamentato:

il livello iniziale di riferimento dei corrispettivi e le attività che tali corrispettivi remunerano;

il piano degli investimenti per i servizi soggetti a regolazione, con importi previsti e relativi cronoprogrammi, oggetto di consultazione nelle forme stabilite dalla normativa vigente;

gli obiettivi annuali di qualità e di tutela ambientale, ivi incluse le modalità di misurazione dei risultati conseguiti e conseguenti valori dei parametri q(t) e α(t) associati;

il tasso di congrua remunerazione del capitale investito;

i parametri che definiscono il profilo temporale della dinamica dei corrispettivi nel corso del periodo regolatorio, il quale coincide con il periodo di vigenza del contratto di programma;

in considerazione dei tempi necessari per le procedure di approvazione, lo schema di contratto in argomento, che assume quale «anno base» il 2009, prevede due anni ponte;

gli investimenti previsti nel periodo 2010-2015 ammontano a 140,6 milioni di euro, tutti in autofinanziamento, e sono relativi sia al lato air side sia land side, dove pure nel 2007 è stata aperta una nuova aerostazione, in conseguenza dell'incremento del traffico superiore alle stime e per la ridotta operatività degli scali di Comiso e Reggio Calabria

il tasso di crescita del traffico è stimato dal gestore pari al 5 per cento medio annuo, in linea con le previsioni dei maggiori organismi internazionali (5,3 per cento annuo, IATA);

il piano che il gestore si impegna a realizzare nel periodo regolatorio prevede investimenti per circa 90,5 milioni di euro e include, oltre ad interventi di manutenzione straordinaria, l'ampliamento del terminal passeggeri (in particolare gate partenza ed area commerciale), opere connesse alla viabilità e realizzazione di parcheggi, riqualificazione della pista di volo esistente;

il fatturato del gestore nel 2009 è stato pari a 54,2 milioni di euro (bilancio di esercizio SAC 2009), di cui la contabilità regolatoria, inclusiva delle rettifiche operate dall'ENAC, imputa 33,1 al settore regolamentato, 19,4 al settore non regolamentato e 1,7 al «non pertinente», mentre il totale dei costi regolatori nel medesimo anno è stato apri a 37,7 milioni di euro;

il CIN (Capitale Investito Netto Regolatorio) all'anno base è stato quantificato in complessivi 48,3 milioni di euro;

ai fini della determinazione dei livelli tariffari la Società ha richiesto la deroga dall'applicazione della norma sul margine commerciale soltanto per parcheggi: in relazione a tale istanza di deroga, al fine di definire il «mercato rilevante», l'ENAC ha valutato la sostituibilità dei servizi dal lato dell'offerta, verificando che i parcheggi gestiti nei pressi dell'aeroporto da operatori privati soddisfano i requisiti di concorrenza e di esternalità al sedime aeroportuale ed ha computato il margine commerciale residuo, pari a 3,8 milioni di euro, nella misura del 50% attribuendo il relativo importo, ad abbattimento dei diritti di approdo e partenza (53%), dei diritti di sosta e ricovero (10%) e dei diritti di imbarco e sbarco delle merci (37%);

il WACC riconosciuto alla SAC per il periodo regolatorio 2012-2015 è pari a 11,28 per cento (WACC pre tax nominale) in conseguenza dell'impegno assunto dalla SAC con nota 27 maggio 2011, n. 2469, e comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota 10 giugno 2011, n. 2861, di ridimensionare il valore correttivo dell'equity beta, indicato nella misura del 50 per cento, al 30 per cento sì che l'equity beta (ßE) viene ad assumere il valore complessivo di circa 1,20 in ragione del rapporto della leva finanziaria della SAC pari a 0,36;

i corrispettivi tariffari, ricalcolati alla luce delle citate modifiche al valore del WACC, coprono costi imputabili a servizi che antecedentemente formavano centri autonomi di tariffazione: le tariffe applicate si collocano comunque nella fascia media dei corrispettivi previsti per il 2012 dai Contratti di Programma relativi ad altri scali già esaminati da questo Comitato;

la dinamica tariffaria per il periodo regolatorio è stata sviluppata a partire dai costi ammessi per l'anno base indicizzati al tasso di inflazione programmata relativo al 2010 ed al 2011 e sulla base della formula di cui alla menzionata delibera n. 38/2007;

la procedura utilizzata per il calcolo dei parametri x, k e v è stata effettuata nel rispetto della formula di cui alla Sezione 12.3 punto 19 delle citate Linee Guida;

per quanto riguarda gli obiettivi di crescita della produttività, l'ENAC ha ritenuto più opportuno fare riferimento ai valori di elasticità indicati nelle Linee guida più che alla dinamica di produttività specifica del settore nei cinque anni precedenti il periodo regolatorio, anche in conseguenza del fatto che nel 2007 vi è stata l'apertura della nuova aerostazione e l'incorporazione del precedente gestore da parte della holding;

per quanto attiene alla qualità, il Contratto in esame appare di massima coerente con quanto prescritto dalle Linee Guida, considerando quattro indicatori obbligatori e otto a scelta e attribuendo ad indicatori di funzionalità dello scalo e indicatori di comfort dei passeggeri il peso paritario previsto da dette Linee Guida, ma presenta alcune specificità che questo Comitato ha ritenuto di fare oggetto delle prescrizioni di cui appresso;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sullo schema di Contratto di programma ENAC – SAC 2012-2015 relativo allo scalo aeroportuale di Catania, a condizione che si tenga conto delle sotto elencate indicazioni:

la maggiorazione dell'equity ß deve essere ricondotta al 30 per cento, secondo il ricordato impegno assunto nel corso dell'istruttoria della stessa SAC con la citata lettera del 27 maggio 2011, e conseguentemente l'ENAC

dovrà rielaborare la documentazione inerente il sistema tariffario e modificare l'art. 18 dello schema suddetto, valutando l'opportunità di ridurre gli incrementi medi dei diritti di imbarco passeggeri;

deve essere modificato l'allegato 1 – Scheda A (piano quadriennale degli investimenti) riferendola agli interventi da realizzare, come specifica l'art. 12 dello schema di contratto, nel quadriennio di vigenza del contratto stesso per il citato importo complessivo di euro 90.494.795 e riportando in separate colonne gli investimenti previsti per i due anni ponte ed il totale degli investimenti programmati per l'intero periodo 2010-2015;

l'allegato 5 (Piano della qualità e dell'ambiente), richiamato all'art. 16 dello schema di Contratto di Programma, deve indicare distintamente, in linea con le disposizioni della Carta dei Servizi richiamata in premessa, il «tempo di riconsegna del 1° bagaglio» e il «tempo di riconsegna dell'ultimo bagaglio» (valori che la suddetta Carta riportava per il 2011, rispettivamente, in 25 ed in 33 minuti) e deve attribuire il peso ai singoli indicatori analitici di qualità, che secondo il piano in questione risulta particolarmente omogeneo, in funzione dell'onerosità in termini di costi incrementali nel periodo considerato ed in funzione degli obiettivi di miglioramento previsti. Inoltre relativamente alla dinamica dei valori di qualità e ambientali occorre:

preliminarmente, fissare ex-ante gli obiettivi di miglioramento in quanto sommatoria degli obiettivi analitici, rispetto all'anno base, espressi come variazione percentuale;

successivamente, verificare annualmente il conseguimento degli obiettivi in quanto sommatoria degli indicatori analitici di ciascun anno, rispetto all'anno base, espressi in valore quantitativo, a superamento, come assunto dal NARS nel citato Parere, di quanto contenuto nella relazione che detti valori debbono essere indicati come variazione percentuale;

INVITA

il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti:

a vigilare affinché l'ENAC provveda ad effettuare, per i profili di competenza, adeguate e puntuali verifiche sul rispetto delle previsioni contenute nel Contratto di Programma da parte del gestore, assicurando nel frattempo un monitoraggio costante;

a trasmettere a questo Comitato lo schema di Contratto di Programma valido per il successivo quadriennio regolatorio (2016-2019), corredato da una relazione nella quale siano riportate indicazioni sugli esiti di tali verifiche, rappresentate eventuali criticità ed illustrate le principali modifiche nella sistematica tariffaria nel frattempo intervenute.

Roma, 30 aprile 2012

Il Presidente: MONTI

Il segretario: BARCA

Registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 7 Economie e finanze, foglio n. 185

12A08422

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PESCARA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 6, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la ditta International Diamonds S.r.l. con sede in Manoppello (Pescara), assegnataria del marchio di identificazione n. 95PE, ha denunciato lo smarrimento di n. 5 punzoni (n. 1 - diritto 1^ grandezza; n. 2 - diritto 2^ grandezza; n. 1 - incavo 9 mm 1^ grandezza; n. 1 - incavo 9 mm 2^ grandezza).

12A08307

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Mantenimento, sospensioni e revoche della individuazione di associazioni di protezione ambientale, ai sensi dell'art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e s.m.i.

Con decreto ministeriale 9 luglio 2012 permane l'individuazione in capo alle seguenti Associazioni di protezione ambientale già riconosciute ed incluse nell'apposito elenco:

1 ACCADEMIA KRONOS – AK
2 A.C.L.I. Anni Verdi
3 AGRIAMBIENTE - Associazione italiana per la protezione, sviluppo e difesa dell'ambiente rurale
4 AGRITURIST - Associazione Nazionale per l'Agriturismo, l'Ambiente ed il Territorio
5 AIW - Associazione Italiana per la Wilderness – onlus
6 Ambiente e/è Vita onlsu
7 Amici della terra – onlus
8 ANEV - Associazione Nazionale Energia del Vento
9 A.N.I.S. - Associazione Nazionale Istruttori Subacquei
10 A.N.P.A.N.A. - Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente
11 A.N.T.A. - Associazione Nazionale per la Tutela dell'Ambiente
12 Associazione Ambientalista Marevivo
13 Associazione Ambiente e Lavoro
14 Associazione Culturale "GREENACCORD" Onlus
15 Associazione Europea Operatori Polizia
16 Associazione Italiana Insegnanti di Geografia
17 Associazione Mediterranea per la Natura in inglese Mediterranean association for nature con sigla M.A.N.
18 Associazione Nazionale dei Rangers d'Italia
19 Associazione Nazionale GIACCHE VERDI
20 ASSOVERDE - Associazione Italiana Costruttori del Verde
21 Centro per la Conservazione della Natura
22 Club Alpino Italiano - C.A.I.
23 CODACONS Onlus - Coordinamento di associazioni per la tutela dell'ambiente e dei diritti di utenti e consumatori
24 C.T.S. - Centro Turistico Studentesco e Giovanile
25 Ekoclub International onlus
26 E.N.D.A.S. - Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale
27 E.N.G.E.A. - Ente Nazionale Guide Equestri Ambientali
28 Ente Nazionale per la Protezione degli Animali - E.N.P.A. onlus
29 FARE VERDE onlus
30 F.E.D.E. - Federazione Europea Difesa Ecologica
31 Federazione Nazionale delle Compagnie Giubbe Verdi onlus
32 Federazione Nazionale Pro Natura
33 FEDERGEV - ITALIA Federazione Nazionale dei Gruppi, Nuclei e Raggruppamenti di Guardie Ecologiche Volontarie
34 Federproprietà - Federazione Nazionale della Proprietà Edilizia
35 FIAB - Federazione Italiana Amici della Bicicletta – Onlus
36 F.I.E. - Federazione Italiana Escursionismo
37 F.I.P.S.A.S. - Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee
38 Fondazione SORELLA NATURA
39 Fondo per l'Ambiente Italiano – FAI
40 Forum Ambientalista
41 Green Cross Italia onlus

42 Greenpeace onlus
43 Gruppi Ricerca Ecologica
44 Guardia Costiera Ausiliaria onlus
45 Guardie Ambientali d'Italia
46 I.N.U. - Istituto Nazionale di Urbanistica
47 Italia Nostra onlus
48 L.A.C. - Lega per l'Abolizione della Caccia – Onlus
49 L'Altritalia Ambiente – onlus
50 LAV - Lega Anti Vivisezione
51 Legambiente onlus
52 Lega Italiana dei Diritti dell'Animale – L.I.D.A.
53 Lega Italiana Protezione Uccelli – LIPU
54 Lega Navale Italiana
55 L'Umana Dimora
56 Mareamico
57 Mountain Wilderness Italia
58 Movimento Eco Sportivo
59 OIPA ITALIA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) onlus
60 SIGEA - Società Italiana di Geologia Ambientale
61 Società Geografica Italiana
62 Società Speleologica Italiana
63 The Jane Goodall Institute - Italia / Roots & Shoots - Italia (Istituto Jane Goodall - Italia / Radici & Germogli Italia) O.N.L.U.S. - JGI Italia ONLUS
64 Touring Club Italiano - T.C.I.
65 UGAI - Unione Nazionale Garden Clubs e Attività Similari d'Italia
66 URCA - Associazione Nazionale Cacciatori dell'Appennino
67 Verdi Ambiente e Società – Onlus
68 WWF Italia - Associazione Italiana per il World Wide Fund for Nature – onlus.

Con decreto ministeriale 9 luglio 2012 l'associazione denominata "A.S.I. – Alleanza Sportiva Italiana", con sede in Roma via della Colonna Antonina n. 41, è sospesa dall'annotazione nell'elenco delle Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute.

Con decreto ministeriale 9 luglio 2012 l'associazione denominata "Associazione Salvaguardia e Sviluppo Trasimeno e Acque Interne – ASSTRAI", con sede in Roma Viale G. Sirtori n. 56, è sospesa dall'annotazione nell'elenco delle Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute.

Con decreto ministeriale 9 luglio 2012 l'associazione denominata "Fare Ambiente Med – Movimento Ecologista Democratico-Liberale", con sede in Roma via Tacito n. 50, è sospesa dall'annotazione nell'elenco delle Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute.

Con decreto ministeriale 9 luglio 2012 l'associazione denominata "MOIGE – MOVIMENTO ITALIANO GENITORI", con sede in Roma, Via dei Gracchi n. 8, è sospesa dall'annotazione nell'elenco delle Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute.

Con decreto ministeriale 9 luglio 2012 l'individuazione dell'associazione denominata "Associazione Nazionale dell'Agriturismo: TURISMO VERDE, per l'Ambiente, il Territorio e la Cultura Rurale", con sede in Roma Via Mariano Fortuny n. 20, è revocata.

Con decreto ministeriale 9 luglio 2012 l'individuazione dell'associazione denominata "F.O.I. Federazione Ornicoltori Italiani – Onlus", con sede in Piacenza Località le Mose – Via Caorsana n. 94, è revocata.

Con decreto ministeriale 9 luglio 2012 l'individuazione dell'associazione denominata "MOVIMENTO AZZURRO", con sede in Roma Via Catalani n. 31, è revocata.

Con decreto ministeriale 9 luglio 2012 l'individuazione dell'associazione denominata "KRONOS" già "ASSOCIAZIONE KRONOS 1991", con sede in Roma, Via Gualtiero Serafino n. 8, è revocata.

Con decreto ministeriale 9 luglio 2012 l'individuazione dell'associazione denominata "MSP Italia", con sede in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 436, è revocata.

Con decreto ministeriale 9 luglio 2012 l'individuazione dell'associazione denominata "Associazione Nazionale Ecologica Ambientale Scientifica Culturale NIMPHA ONLUS", con sede in Roma, Via Clarice Tartufari n. 70, è revocata.

Con decreto ministeriale 9 luglio 2012 l'individuazione dell'associazione denominata "A.S.T.R.AMBIENTE - ASSOCIAZIONE SCIENTIFICA PER LA TUTELA DELLE RISORSE DELL'AMBIENTE" con sede in Roma, Via Gregorio VII n. 126/130, è revocata.

Con decreto ministeriale 9 luglio 2012 l'individuazione dell'associazione denominata "TERRANOSTRA" con sede in Roma, Via XXIV Maggio n.43, è revocata.

12A08308

MINISTERO DELL'INTERNO

Soppressione della Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, in Nocera Umbra

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 luglio 2012, viene soppressa la Confraternita del SS.mo Sacramento e Rosario, con sede in Nocera Umbra (Perugia), loc. Salmaregia.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A08246

Soppressione della Confraternita del SS. Sacramento, in Assisi

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 2 luglio 2012, viene soppressa la Confraternita del SS. Sacramento, con sede in Assisi (Perugia), loc. Petrignano.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A08247

Soppressione della Fondazione di culto e di religione «Facite», in Catanzaro

Con decreto del Ministro dell'Interno in data 11 luglio 2012, viene soppressa la Fondazione di culto e di religione "Facite", con sede in Catanzaro.

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Le disponibilità finanziarie che residueranno alla fine della liquidazione, di cui è titolare l'ente soppresso, saranno devolute alle Diocesi della Calabria.

12A08248

Estinzione della Confraternita di Maria SS. del Rosario, in Foligno, località Fiamenga

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 luglio 2012, viene estinta la Confraternita di Maria SS. del Rosario, con sede in Foligno (Perugia), loc. Fiamenga.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla Parrocchia di San Giovanni Evangelista, con sede in Foligno (Perugia), loc. Fiamenga.

12A08267

Estinzione della Confraternita di Maria SS. del Rosario, in Foligno, loc. Rio.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 luglio 2012, viene estinta la Confraternita di Maria SS. del Rosario, con sede in Foligno (Perugia), loc. Rio.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla Parrocchia di S. Maria ed Anna, con sede in Foligno (Perugia), loc. Capodacqua.

12A08268

Estinzione della Confraternita della Trinità in San Lorenzo, in Spello.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 4 luglio 2012, viene estinta la Confraternita della Trinità in San Lorenzo, con sede in Spello (Perugia).

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente estinto è devoluto alla Parrocchia di S. Lorenzo Martire, con sede in Spello (Perugia).

12A08303

Soppressione della Confraternita denominata «Congregazione del Divino Amore», in Assisi.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 2 luglio 2012, viene soppressa la Confraternita denominata «Congregazione del Divino Amore», con sede in Assisi (Perugia).

Il provvedimento di soppressione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

12A08304

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 331 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 24 maggio 2012.

Con ministeriale n. 36/0010848/MA004.A007/AVV-L-97 del 12 luglio 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 331 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 24 maggio 2012, concernente la rivalutazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 5 del Nuovo regolamento per la disciplina delle sanzioni, per l'anno 2013.

12A08269

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 334 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 24 maggio 2012.

Con ministeriale n. 36/0010851/MA004.A007/AVV-L-98 del 12 luglio 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 334 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 24 maggio 2012, concernente la determinazione del trattamento minimo di pensione per l'anno 2013.

12A08270

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 332 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 24 maggio 2012.

Con ministeriale n. 36/0010846/MA004.A007/AVV-L-96 del 12 luglio 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 332 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 24 maggio 2012, concernente l'aggiornamento della tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi ai sensi dell'art. 4, comma 6 del Regolamento per le prestazioni previdenziali, per il calcolo delle pensioni con decorrenza 2013.

12A08300

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 333 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense in data 24 maggio 2012.

Con ministeriale n. 36/0010852/MA004.A007/AVV-L-99 del 12 luglio 2012 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze ed il Ministero della giustizia, la delibera n. 333 adottata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense, in data 24 maggio 2012, concernente la rivalutazione delle pensioni e dei contributi con decorrenza 1° gennaio 2013.

12A08301

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, all'Organismo ECO Certificazioni spa, in Faenza.

Con decreto del Direttore Generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

ECO Certificazioni spa - Via Mengolina, 33 - Faenza (Ravenna).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 5 luglio 2012.

12A08244

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, all'organismo ECOTECH srl, in Ponte S. Giovanni.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Ecotech Srl, Via Mario Bochi, 6 - Ponte S. Giovanni (Perugia).

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 5 luglio 2012.

12A08265

Rinnovo dell'abilitazione all'effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici, all'organismo Safety Systems srl, in Cosenza.

Con decreto del direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, per la vigilanza e la normativa tecnica, emanato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001, n. 462, è rinnovata per ulteriori cinque anni l'abilitazione, al sottonotato organismo:

Safety Systems Srl, Via G. Falcone 22 – Cosenza.

L'abilitazione ha una validità quinquennale dalla data del 5 luglio 2012.

12A08266

REGIONE TOSCANA

Approvazione dell' ordinanza n. 71 del 2 luglio 2012

Il Presidente della Regione Toscana nominato Commissario Delegato ai sensi dell'art. 5 legge 225/1992 con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4002 del 16 febbraio 2012 con i poteri, le deroghe e le risorse umane già previsti dall'OPCM 3974 del 5 novembre 2011, in relazione allo stato di emergenza dichiarato con D.P.C.M. del 25 novembre 2011 per le avversità atmosferiche che il 7 novembre 2011 hanno colpito il territorio dell'isola d'Elba

Rende noto:

che con propria ordinanza n. 71 del 2 luglio 2012 ha provveduto ad affidare il servizio di indagini geognostiche di supporto alla progettazione per gli interventi denominati "Cassa di deposito Fosso Alzi" e "Attraversamento Fosso Galea in loc. Literno, attraversamento su affluente sinistro del Fosso Galea in loc. Literno, attraversamento Fosso Stabbiati" (OPCM n. 4002 del 16 febbraio 2012- OPGRT n. 30 dell'8 maggio 2012).

che l'ordinanza è disponibile sul sito web http://web.rete.toscana.it/attinew/ della Regione Toscana, sotto il link "Atti del Presidente" e sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 35 del 11 luglio 2012 Parte I.

12A08245

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-173) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° GENNAIO 2012

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
serie generale	€	1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€	1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€	6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI		
*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **300,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **165,00**
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II		
*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **86,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **55,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 (€ 0,83+ IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 21%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.